

# INDICE

## Parte IX

### Scelta e preparazione di coloro che si assegnano alle varie opere di carità, e direzione di esse

Capitolo I	
Quali fratelli si devono scegliere per le varie opere di carità.....	185
Capitolo II	
Come si possono conoscere più intimamente i fratelli.....	188
Capitolo III	
Il peso che bisogna dare alle inclinazioni naturali nell'assegnazione delle opere di carità, e la sfera di attività.....	192
Capitolo IV	
Natura del governo della Società e soave direzione.....	195
Capitolo V	
Forza obbligante delle Costituzioni.....	199
Capitolo VI	
Azione individuale della Società.....	200
Capitolo VII	
Preparazione di coloro che sono destinati alle varie opere di carità.....	202
Capitolo VIII	
Aiuto da dare ai fratelli collocati in qualche opera (D.1).....	205
Capitolo IX	
Regole generali da seguire nella direzione delle opere.....	207
Capitolo X	
Particolare cura e direzione delle occupazioni dello stato elettivo, e specialmente della pietà.....	212
Capitolo XI	
Direzione degli studi letterari.....	215
Capitolo XII	
Direzione delle attività manuali.....	217
Capitolo XIII	
Direzione delle occupazioni proprie specialmente della vita attiva, e prima di tutto direzione della carità spirituale.....	218
Capitolo XIV	
Direzione della carità intellettuale.....	220
Capitolo XV	
Direzione della carità temporale.....	224

# COSTITUZIONI

## PARTE IX.

### Scelta e preparazione di coloro che si assegnano alle varie opere di carità, e direzione di esse<sup>1</sup>

#### CAPITOLO I

#### Quali fratelli si devono scegliere per le varie opere di carità

656. I ministeri della Società si dividono in *primari* e *secondari*. Chiamiamo primari quelli dei *Prepositi* parrocchiali o diocesani o provinciali, o generali; secondari invece tutti gli altri che riguardano la carità interna verso i fratelli o l'esterna verso il prossimo.

657. I *Prepositi* (D.1), come pure i loro *Vicari spirituali*, e i maestri dei novizi, degli scolastici e degli esercenti, e l'Istruttore della terza prova, devono essere scelti fra quei presbiteri che eccellono sugli altri per virtù religiosa, discernimento, carità, conoscenza delle Costituzioni, amore e zelo verso la Chiesa di Dio (D.2).

(D.1) I Superiori delle case che non sono addette alla carità in generale, ma a qualche specie particolare, si chiamano Rettori; *Prepositi* quelli che dirigono le case addette alla carità in generale.

(D.2) I *Vicari spirituali* a suo tempo si potranno promuovere alle *Prepositure*.

658. E specialmente per la cura delle anime collegata al governo della Società si devono scegliere presbiteri di tale umiltà ed obbedienza da non dover temere assolutamente che l'aggiunta dell'autorità e potere esterni comprometta in misura anche minima la sottomissione religiosa e il buon ordine di tutta la Società. Inoltre dovranno essere legati all'Istituto con tutto il cuore, aver esaminato tutto ciò che è prescritto nelle Costituzioni circa l'obbedienza per coloro che assumono la cura delle anime, e promesso a parole e per iscritto di osservarlo (D.).

(D.) Dichiareranno di aver capito perfettamente che nel voto di obbedienza da loro emesso è compreso anche l'obbligo di rinunciare al beneficio, se ne fossero investiti, al cenno del Superiore. Scriveranno poi queste dichiarazioni e promesse nel libro custodito presso quel *Preposito*, generale o diocesano, da cui dipendono direttamente.

659. Gli altri uffici e incarichi di carità, che rispetto alle suddette *prepositure* chiamiamo *secondari*, anche se spesso potranno essere di grande importanza e per la loro ampiezza (D.) anche di bene più universale delle dette *prepositure*, potranno essere esercitati dalla Società per mezzo di *coadiutori* saggiamente scelti ed assegnati a ciascuno di essi.

(D.) Se questi uffici *particolari* di carità si esercitassero in modo che la loro estensione non superasse l'ambito di una parrocchia, sarebbero soggetti, in linea di massima, al *Preposito* parrocchiale, dove si trova l'Istituto. Se invece la detta istituzione si estendesse a tutta la Diocesi, la sua cura spetterebbe al *Preposito* diocesano e ai Rettori. Ma se comprendesse più Diocesi, dipenderebbe solo dal Provinciale e dai Rettori a lui soggetti. Se infine potesse soccorrere ampiamente il prossimo in più Province con un solo corpo ben compaginato, sarebbe indipendente dagli altri *Prepositi* e avrebbe come Superiori soltanto il Generale e i Rettori da

---

1. Cfr. DS II, 620-623.

lui scelti, subordinati gli uni agli altri. Identica regola di subordinazione vale per i Prefetti degli ascritti e i Direttori dei sodalizi. Tuttavia i Prefetti degli ascritti possono essere soggetti ai Rettori e i Direttori ai Prefetti.

660. Qualora un coadiutore, a norma delle Costituzioni, fosse richiesto per la cura parrocchiale o episcopale, e il Preposito generale giudicasse conforme alla volontà di Dio che quegli assuma tale peso, sia fatto parroco o Vescovo, ma in luogo del Preposito, rimanga un altro che sia presbitero dell'Istituto (D.).

(D.) Ma in qualche caso potrebbe essere molto vantaggioso se tale fratello, insieme con la dignità ecclesiastica, ottenesse anche la Prepositura della Società. Quindi, perché sia possibile provvedere anche in questo caso, stabiliamo che il Generale possa dispensare a condizione che i voti dei cinque Viri siano del tutto concordi. Infatti senza di essi al Preposito è vietato ascrivere tra i presbiteri della Società chi è richiesto per la cura delle anime. Quindi il Preposito generale, con il consenso dei cinque Viri, prima lo nominerà *presbitero della Società*. Costui emetterà il quarto voto, dopo di che diventerà pastore della Chiesa e Preposito della Società ad un tempo.

Ma il supremo Consiglio della Società dovrà procedere con cautela quando si tratta di dare la dispensa perché in questa occasione tale coadiutore diventi *presbitero* e possa ricevere insieme la cura pastorale e la Prepositura della Società. E ciò non si dovrà fare se non molto di rado, soprattutto se si trattasse di un coadiutore esterno, ad esempio di un uomo specchiatissimo il quale, non per poca virtù, ma per circostanze puramente esteriori è diventato *coadiutore esterno* anziché *interno*, e conosce bene le Costituzioni della Società e la loro genuina natura.

661. I Prepositi, generalmente parlando, dovranno avere almeno trentaquattro anni. Ma dato che «Vecchiaia veneranda non è quella di una lunga vita, né si calcola dal numero degli anni» (Sap 4,8), e nella Chiesa di Dio fiorirono grandi Vescovi che in età giovanile fecero cose mirabili ad onore di Dio e vantaggio della Chiesa, talora il generale potrà dispensare da questa età per coloro che il Signore avrà adornato di doni singolari.

662. Se qualcuno dei nostri sarà stato richiesto per la cura pastorale perfetta prima di aver compiuto trentatré anni, il Preposito generale non lo potrà accordare. Ma se, per i singolari doni di cui Dio ha adornato la persona richiesta, e per altre circostanze, sembrasse di dover dispensare dall'età, ciò non dipenderà dal solo Preposito generale, ma da cinque Consiglieri, di cui almeno tre voti dovranno essere uniformi (D.) perché riceva anche la prepositura della Società.

(D.) Tuttavia il Superiore generale potrebbe stabilire un Vicepreposito che governi in piena autonomia la Società finché l'eletto alla cura pastorale abbia raggiunto l'età prescritta e diventi Preposito.

Se poi sembrasse bene che il fratello che non ha ancora raggiunto l'età, ottenga la cura pastorale senza che gli sia affidato il governo della Società, allora, quando avrà raggiunto l'età, non sarà necessario dargli il governo, a meno che il Preposito generale non si persuada che ciò è cosa utile e sicura.

Chiunque poi abbia la cura pastorale senza prepositura, non sarà annoverato fra coloro che sostengono per obbedienza alla Società uffici *primari*, ma *secondari*.

663. I presbiteri della Società, oltre che agli uffici primari, potranno essere applicati anche a tutti i generi di uffici secondari. E tra questi conviene maggiormente affidare loro quelli di tipo più generale, in cui si tratta di affari spirituali, o anche intellettuali e temporali, se riguardano il governo generale, come quelli di vicari temporali, procuratori o amministratori (D.1); oppure gli uffici che abbracciano una direzione di una certa ampiezza, come Rettori di una singola specie di carità, in qualche casa o in un ambito più vasto. Infatti questi uffici saranno anche una specie di tirocinio, in cui impareranno il modo di operare e approfondiranno la conoscenza dell'indole della Società. In seguito potranno essere trasferiti alla carità del tutto generale, che è diretta dai Prepositi (D.2).

(D.1) I Superiori usciti di carica con lode, o coloro che sembra potranno diventare Rettori, possono essere scelti come procuratori ed amministratori.

(D.2) Tuttavia, se il rettorato o la direzione di qualche particolare genere di carità fosse tra quelli che

impegnano integralmente la persona, non si devono allontanare facilmente i Rettori da quell'ufficio, ma lasciarveli perché si perfezinino.

664. Allo stesso modo, ai presbiteri della Società convengono tutti gli studi e tutte le scienze, e la stesura di libri utili. Infatti, essendo destinati al governo più generale della Società, devono essere molto istruiti, secondo il detto del saggio: «il sapiente acquisterà il governo» (Pr 1,5). E ciò deve valere soprattutto per governare una Società che non rifiuta nessun tipo di bene che sia in grado di fare alle persone. E fra gli studi, ai presbiteri della Società sono adatti soprattutto quelli più generali, come la filosofia, la teologia, l'enciclopedia ovvero la genealogia di tutte le scienze, mentre le materie specifiche, come le scienze naturali, ciascuna delle quali richiede l'applicazione di tutta la persona per conoscerla in modo abbastanza esauriente, si dovranno in genere lasciare ai coadiutori spirituali o temporali.

665. Coloro che hanno compiuti regolarmente gli studi e, emessa la professione tra i presbiteri della Società, vengono di nuovo inviati agli studi per trarne ulteriore vantaggio, mentre vi si applicano formano tutti insieme il Collegio o Accademia dei Dottori dell'Istituto (D.). Questo potrà essere consultato dai Superiori tutte le volte che lo riterranno necessario, sia circa le scienze che circa ciò che riguarda il disbrigo degli affari; ed il Collegio o i Dottori consultati procureranno di rispondere con la massima cura ed attenzione.

(D.) E dunque i *presbiteri della Società* si dividono in tre classi: 1. quelli che sono Prepositi della Società, siano pastori oppure no; 2. quelli che sono applicati ad altri uffici ed incarichi secondari per rimanervi o per prepararsi alle prepositure dell'Istituto; 3. quelli infine che dedicano tutto se stessi agli studi, sia per servire costantemente alla Chiesa coltivando le scienze e scrivendo libri, sia perché il Superiore generale li scelga al momento opportuno, come crederà bene nel Signore, per applicarli ad altri ministeri. La sede poi di questa Accademia sarà qualche grande collegio della Società o un'altra casa adatta agli studi delle scienze nelle singole Province.

666. A questo Collegio dei Dottori della Società il Preposito generale potrà ascrivere anche alcuni coadiutori sia interni che esterni, come pure figli ed ascritti; e cioè coloro che saranno diventati illustri ed eminenti in qualche scienza (non potranno quindi essere molti), a titolo d'onore e di scambievolmente dilezione: costoro, che costituiscono come una seconda sezione del medesimo collegio, si chiameranno *collegio aggiunto* (D.).

(D.) Pur essendo più conveniente che il lettore di teologia che deve essere sempre presente nella casa maggiore sia un *presbitero*, tuttavia non sarà sconveniente se proviene dal collegio *aggiunto* dei Dottori; mai comunque dagli altri coadiutori.

667. Il *Vicario della carità temporale*<sup>2</sup>, che dovrà assistere ciascun Preposito e prestargli onore ed obbedienza, dovrà essere almeno un coadiutore interno formato e diacono, dotato inoltre di buon ingegno, fedeltà, diligenza e capacità nel trattare gli affari e nel tenere con la massima chiarezza i libri contabili.

668. Gli uffici che richiedono una sola persona residente fuori delle nostre case, in linea di massima si devono far esercitare a *coadiutori esterni* e, se possibile, a *figli ed ascritti*. Tuttavia, se per giusti motivi di carità sembrasse bene collocare temporaneamente (D.) qualcuno degli interni fuori dalle case, ciò non si opporrebbe assolutamente all'indole della Società.

(D.) Chi nell'ultimo triennio precedente non avesse abitato per almeno un anno moralmente continuo in una nostra casa costituita da almeno sette nostri sacerdoti oltre al Superiore, non si potrà nominare Rettore o Preposito se non dopo aver passato un anno con tale famiglia religiosa.

2. Cfr. DS II, 650-657.

669. Infine, circa le caratteristiche dei fratelli che vengono assegnati agli uffici esterni in virtù dei doni e delle qualità di cui sono forniti, essendo tali uffici pressoché innumerevoli e richiedendo ciascuno di essi, a seconda delle circostanze contingenti, diverse doti, non possiamo stabilire norme sufficienti (D.); raccomandiamo soltanto ai Superiori che devono assumere gli uffici ed assegnarvi le persone, di deliberare con l'intenzione più pura, tanto da cercare in quell'opera soltanto l'onore di Dio, raccomandandosi a Lui. A seconda poi dell'importanza della cosa, dovranno anche far pregare altri, applicare Messe e meditare intensamente: in questo modo infatti la divina Provvidenza e lo Spirito Santo li guideranno per il meglio e, per usare le parole dell'Apostolo, avranno «una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale», mentre i fratelli da loro diretti potranno procedere «in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio» (Col 1,9.10).

(D.) In generale si può dire che per gli affari di maggiore importanza, e in cui conta di più non sbagliare (ciò che dipende da chi ha da provvedervi mediante la grazia divina), si devono inviare persone scelte e delle quali maggiormente ci si possa fidare.

Per le attività in cui vi sia più da lavorare fisicamente, le persone più robuste e sane.

Per le cose che presentano maggiori pericoli spirituali, persone più provate nella virtù e più sicure.

Per trattare con persone prudenti, che hanno compiti di governo spirituale o temporale, sembra che siano più indicate persone eminenti per capacità di discernere e per buoni modi di trattare, nonché dotate di bella presenza (senza pregiudizio dei doni interiori), che sia di appoggio alla loro autorità. Infatti il loro consiglio potrebbe avere molta importanza.

Per trattare con persone di acuto ingegno e di scienza, sono più adatti quelli che hanno doni particolari di ingegno e di dottrina, perché potranno maggiormente aiutarli nell'insegnamento e nella conversazione.

Per il popolo, saranno di solito più adatti soggetti che hanno talento per predicare e confessare<sup>3</sup>.

Infine, ai difetti non si devono applicare rimedi deboli, come mandare in un'altra casa senza correggerlo chi si è comportato male in una casa; anzi, prima di rimandarlo all'ufficio in cui ha mancato, si deve mettere la scure alla radice.

## CAPITOLO II

### Come si possono conoscere più intimamente i fratelli

670. Poiché dalla perfetta conoscenza dei fratelli dipende in generale la diligente cura che i Superiori della Società devono avere per loro, e in particolare, la prudente scelta ed assegnazione di essi alle varie opere di carità, i Superiori si applicheranno con ogni cura per conoscere più intimamente i loro soggetti. E in questo dovranno ricordarsi che ogni loro conoscenza delle disposizioni interne dei soggetti è puramente ipotetica, e perciò dovranno badare di non cadere mai in un giudizio avventato, poiché in questo modo peccano contro la verità, non distinguendo fra il *certo* ed il *probabile*, e si preparano la condanna, secondo il detto: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; ... perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6,37.38). E certo eviteranno questo se si faranno condurre dalla *pura carità* a indagare gli spiriti e le attitudini dei fratelli, spogliandosi di se stessi e di quell'odio di cui portiamo il seme originale e per mortificare il quale GESÙ è venuto, e di cui si parla nel luogo citato. Dovranno servirsi anche con semplicità delle conoscenze altrui, per il bene, sospendendo il giudizio e seguendo come regole le prudenti ipotesi, secondo il detto: «siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe» (Mt 10,16).

3. Cfr. *Const. P. VII*, c. II, F.

671. Hanno peraltro parecchi aiuti per conoscere i loro fratelli nella prima prova, nel noviziato, durante gli studi, la terza prova e l'esercizio (D.), e infine nella continua consuetudine di vita.

(D.) I maestri dei novizi, gli insegnanti, gli istruttori e i Superiori dovranno avere a disposizione un libretto con l'elenco dei loro soggetti, in cui scriveranno ordinatamente le qualità di ciascuno e le attitudini ben distinte, e daranno le classificazioni e le note di merito; tuttavia terranno questo libretto del tutto segreto ai sudditi ed agli esterni.

672. Tutti coloro che sono veramente fratelli della carità devono desiderare che il Superiore conosca tutto ciò che riguarda se stessi e i fratelli, perché devono desiderare che si provveda nel miglior modo alla Società per il maggior servizio di Dio ed aiuto del prossimo, cosa che dipende moltissimo dalla perfetta conoscenza delle disposizioni dei fratelli da parte dei Superiori. Perciò, essi sono tenuti per la loro vocazione, se davvero desiderano il bene, a cooperare nei limiti del possibile al bene comune, offrendo al Superiore con candore e carità tutte le informazioni su loro stessi (D.1) e sui fratelli, che egli potrebbe desiderare e che ritengono gli saranno utili. E non solo è necessario che ciascuno faccia questo per conto proprio, con tutta la semplicità della verità, ma che desideri pure che gli altri facciano lo stesso nei suoi confronti. Ciascuno infatti deve tendere concordemente allo stesso fine di carità ed onore divino, e non aver a male che qualcuno riferisca al Superiore ciò che lo riguarda, anzi esserne grato e ringraziare (D.2). E se fossero tentati di dubitare della buona intenzione del fratello che riferisce, dovranno scacciare con forza da sé ogni simile pensiero, considerando solo che la cosa è buona e restando contenti nel Signore.

(D.1) Il fratello apre la propria coscienza al Superiore perché questi, con il consenso del fratello, possa con tali conoscenze governarlo con maggior profitto e consolazione di spirito, adattando a ciascuno pesi ben proporzionati e convenienti. Il Superiore non deve divulgare assolutamente nulla di ciò che sa della coscienza altrui, e tenere nel massimo segreto tutto ciò che ha udito nell'aperizione.

(D.2) Ciascuno deve riferire ciò che bisogna manifestare al proprio Superiore immediato. Ma per ragionevoli motivi può anche riferirlo ad un altro qualsiasi Superiore di grado più elevato. Se però il Superiore maggiore non riconosce la validità delle motivazioni, rimanderà il religioso al suo Superiore, salvo che la prudenza lo consigli diversamente.

673. A volte i Superiori potranno conoscere gli animi e le menti dei fratelli anche nei raduni e nelle libere conversazioni, nella ricreazione, e specialmente dopo pranzo e dopo cena, in cui converrà discorrere di cose relative alle attività caritatevoli di cui la prudenza non vieta di parlare. In quei momenti, poi, il Preposito potrà indagare chiamandoli a sé ad uno ad uno (se non interviene alla ricreazione comune) (D.), ed ascoltare da loro lo stato delle opere ad essi assegnate, domandando anche i loro pareri e pensieri sulle medesime (che essi gli esporranno con modestia e semplicità); ascolteranno pure, se ce ne sono, i dubbi e le difficoltà, e infine incoraggeranno tutti a proseguire unanimi ed operosi nell'onore di Dio; il tutto in modo familiare e inframmezzando altri buoni discorsi, perché ciò che deve sollevare gli animi in modo proficuo e gradevole non si trasformi in una fatica<sup>4</sup>.

(D.) Il Rettore, se può, deve partecipare alla ricreazione comune; il Preposito invece è libero di intervenire o di mandare un vicario al suo posto.

674. Con questi ed altri simili aiuti, i Superiori potranno penetrare l'indole e le doti dei fratelli con cui vivono continuamente la vita quotidiana. Quanto poi a quelli che sono lontani, dovranno ricevere spesso notizie da coloro che vivono insieme ad essi. Perciò i Superiori maggiori saranno informati dai Superiori minori con frequenti comunicazioni epistolari su ogni cosa che riguarda i fratelli e il risultato delle opere.

4. Cfr. DS I, 613.

675. Oltre a questa libera comunicazione epistolare, una volta all'anno tutti i Prepositi parrocchiali manderanno al diocesano un prospetto di tutte le opere e le persone dallo Spirito loro affidate, secondo le modalità e i tempi loro prescritti. E per poter fare ciò a tempo debito, raccoglieranno sollecitamente le notizie necessarie dai Rettori dei membri loro soggetti, dai Prefetti dei coadiutori esterni, dei figli e degli ascritti, dai Direttori dei Sodalizi e dai soci costituiti (D.), e da altri da cui pensino di poter conoscere meglio la verità delle cose. I Prepositi parrocchiali considereranno queste notizie con i loro Consultori e dopo averle appurate e, nel caso, documentate, le trasmetteranno. E i Rettori locali non soggetti ai Prepositi parrocchiali manderanno identiche relazioni ai loro Superiori.

(D.) Il fratello applicato ad un'opera temporanea di carità, sia solo o insieme a cooperatori per l'opera principalmente a lui affidata, così che tutta la responsabilità ricada su di lui, si chiama con la denominazione generale di Socio costituito.

676. I Prepositi diocesani, poi, manderanno queste relazioni, ricevute dagli inferiori, ai Provinciali, con le proprie aggiunte; i Provinciali le manderanno al Generale. Lo stesso faranno i Superiori che non dipendono dai Prepositi, trasmettendo al Generale relazioni annuali tramite i Superiori intermedi. In queste relazioni non dovranno mancare: 1. ampie informazioni sulle singole persone, 2. il loro ufficio (577 D), 3. qualunque difetto riscontrato e i mali accaduti sia per colpa sia senza colpa dei nostri, le difficoltà, i rischi, i rimedi nelle opere di carità, sia già applicati che ancora da applicarsi, o solo proposti per chiedere l'aiuto ed il consiglio dei Superiori, 4. lo stato delle cose temporali, 5. le cose fatte, quelle che restano da fare o che si devono intraprendere (D.).

(D.) Sui novizi, gli scolastici, gli esercenti ed i proficienti si dovranno mandare relazioni separate nei tempi e con le modalità che abbiamo detto (158, 242-249, 303, 378, 386, 391, 432).

677. I Prepositi diocesani (come pure tutti i Superiori che presiedono più case od abitazioni entro i confini di una Diocesi o distretto) ogni anno visiteranno personalmente tutte le case della Società loro soggette e riceveranno le aperizioni di coscienza di ciascuno. Se però per gravi motivi non potranno visitare tutti i luoghi della loro Diocesi, comunicata la cosa ai loro Consultori, per i luoghi che non potranno visitare manderanno un sostituto (D.) scelto fra molti, molto ben istruito in ciò che riguarda la Società, che riferisca loro ogni cosa. Ma dovranno assolutamente fare in modo di visitare con cura particolare le case di prova e i seminari degli scolastici. Nella visita correggeranno a parole e con decreti ciò che avranno trovato di irregolare, instruiranno e formeranno i Superiori, solleciteranno ed esigeranno quanto mai l'esecuzione di tutto ciò che fu stabilito, uniranno tra loro nell'amore di Cristo gli animi di tutti, conosceranno tutto e a tutto provvederanno. Trasmetteranno poi la relazione di questa visita al Preposito generale per mezzo del Provinciale, il quale dovrà fare attenzione che non si tralascino tali visite. Inoltre, ogni volta che il Preposito diocesano giudicherà opportuno, visiterà i luoghi della propria Diocesi, o manderà in sua vece un visitatore per una casa particolare o per tutte<sup>5</sup>.

(D.) Nella relazione si devono esporre le cause per le quali colui che deve compiere la visita non ha potuto adempiere personalmente a tale obbligo, unitamente ai voti dei Consultori.

678. Inoltre, il Preposito o il Rettore o, con altro nome, il Superiore provinciale visiterà entro tre anni tutti i Prepositi diocesani a lui soggetti, le loro case e le altre a lui soggette, in cui ci sia necessità, per vedere le cose di persona, e ne riferirà al Generale. E nella visita avrà con se alcuni religiosi sperimentati e che conoscono perfettamente il purissimo fine della Società (D.).

(D.) I Prepositi diocesani nelle loro visite riceveranno informazioni dai padri più esimi ed anziani, sia,

5. Cfr. *ESJP*. VII, c. I, sec. XIV, § 2, 3; *Reg. Prov.* c. XIV, § 118, in *ISJII*, 88.

come abbiamo detto (432), circa quelli da promuoversi a qualche grado, sia circa quelli idonei a governare; e ogni tre anni manderanno un elenco di queste informazioni al Preposito generale.

L'elenco poi di coloro che si ritengono idonei a governare<sup>6</sup>, dev'essere suddiviso in tre classi: 1. quelli che attualmente governano, 2. quelli che hanno già governato, unitamente alla causa per cui alcuni di loro non sembrano più adatti, 3. quelli che non hanno ancora governato.

I Provinciali faranno aggiunte a questo elenco in forma di annotazioni.

I punti poi dell'informazione sugli idonei a governare saranno i seguenti:

1. *età*. Di chi è figlio, e quanti anni ha, la persona su cui si mandano informazioni, quanti anni è vissuto nella nostra Società, a quali studi sia versato e con quale profitto;
2. *se ha governato*. Se ha mai governato altre volte, dove e per quanto tempo, in quali uffici e con quale soddisfazione dei nostri e degli altri;
3. *affetto per le cose spirituali*. Quanto è affezionato alle cose spirituali, alla preghiera e a tutte le altre forme di comunicazione con Dio;
4. *mortificazione delle passioni*. Mortificazione delle passioni, mansuetudine, umiltà, amore per la povertà, oppure interesse personale per i comodi propri; vigilanza, prudenza e fermezza nel trattare gli affari; carità e dolcezza verso i subordinati, unite a discrezione; disciplina ed osservanza religiosa, rettitudine e costanza;
5. *se capisce le Costituzioni*. Quanto intende delle nostre Costituzioni e Regole, e se si sforza di dirigere alla perfezione i suoi subordinati nello spirito di esse e non con mezzi umani e politici; e inoltre se ha punti di vista propri e particolari, non adatti alla forma della Società;
6. *affetto per le nazioni straniere*. Qual è la sua disposizione verso le nazioni e le Province straniere; e inoltre se è solito nutrire sentimenti particolari nei confronti di certe persone, così da essere portato a governare recando offesa agli altri;
7. *zelo delle anime ecc.* zelo delle anime e impegno nel giovare al prossimo; e inoltre se promuova questo impegno nei nostri; obbedienza e subordinazione ai propri Superiori, e suo giudizio personale nelle opere di carità;
8. *ambizione*. Se mai si è notato che abbia ambito a cariche di governo o se ne sia procurate;
9. *affari secolari*. Se è stato sorpreso immischiato con spirito secolare in affari di parenti o di altri. Infatti, chi ha qualche colpa in questo senso o riguardo al punto precedente (ne salvi Iddio!) si dovrebbe punire e allontanare dal governo;
10. infine, se si desse qualcos'altro per cui sembrasse adatto o non adatto a governare<sup>7</sup>.

679. Allo stesso modo, il Generale visiterà personalmente o per mezzo d'altri qualsiasi parte della Società, quando lo giudicherà opportuno.

680. E se sembrasse necessario, il Diocesano, il Provinciale o il Generale potrà chiamare a sé qualsiasi membro della Società a lui soggetto, o più d'uno, per ricevere da loro fedeli informazioni. Non potranno tuttavia radunare la Congregazione, se non con l'autorità dal Preposito generale.

6. Cfr. DS III, 220.

7. Cfr. Ord. Gen. c. XVII, P. I, § 6, in ISJ II, 271; Ord. Gen. c. XVII, P. I, § 7, in ISJ II, 271; Ord. Gen. c. XVII, P. I, § 8, in ISJ II, 271; Or. Gen. c. XVII, P. II, in ISJ II, 271-272; ESJP. VII, c. I, sec. XIV, § 3; ESJP. VII, c. I, sec. XIV, § 3; P. VII, c. III, sec. I, § 6.

## CAPITOLO III

## Il peso che bisogna dare alle inclinazioni naturali nell'assegnazione delle opere di carità, e la sfera di attività

681. Tutti i fratelli dell'Istituto della Carità devono avere, con forza e costanza, un animo egualmente disposto ai beni ed ai mali di questo mondo, in cui pellegriniamo lontano da Dio; all'onore e al disonore; alla mancanza ed all'abbondanza; alla morte ed alla vita; e quindi anche indifferente a qualsiasi specie di carità, conforme o contraria alle inclinazioni naturali, alle abitudini, al modo di pensare; a una sola cosa non indifferente, e cioè a piacere a Dio nella penitenza e nella carità con l'umiltà, la rinuncia a sé e l'obbedienza. E così ciò che promisero entrando nella Società, che impararono e misero in pratica nelle prove, dovranno pure mantenerlo, con la grazia di Dio, in ogni momento della loro vita; e la ricompensa che non hanno voluto ricevere in vita da questo mondo, la ricevano ricolma e traboccante da colui che esortandoci non disse soltanto «chi ha incominciato», ma «chi persevererà sino alla fine, sarà salvato» (Mt 24,13)<sup>8</sup>.

682. Tenuto dunque conto dell'indifferenza che tutti i fratelli hanno promesso e del modo di vivere che hanno professato, i Superiori, nell'attribuire a ciascuno i ministeri di carità, dovrebbero, dimenticando le inclinazioni di tutti, poterli distribuire a ciascuno come sembrerebbe richiedere la sola ragione del maggior onore di Dio nel più ampio aiuto del prossimo. Qualsiasi distribuzione degli uffici di carità fatta da essi in questo modo dovrebbe essere del tutto conforme al volere dei fratelli, che hanno rimesso ogni volontà propria nella sola obbedienza ai Superiori. Inoltre, se i Superiori comandassero ai fratelli ciò che si oppone alle loro inclinazioni naturali, darebbero ai fratelli così disposti occasione di una maggiore abnegazione.

683. Nondimeno i Superiori indagheranno le inclinazioni di ciascun fratello e le rivolgeranno al servizio di Dio e del prossimo. Infatti le propensioni naturali sono di solito segni dei talenti con cui si deve trafficare, e in null'altro l'uomo può esprimere maggior forza che in ciò a cui è spinto e indotto dalla natura. Pertanto, quando si presentassero diverse opere di carità di eguale frutto, come non si devono trascurare quelle che offre la divina Provvidenza, così a ciascuna opera si devono applicare i fratelli che ad esse sono portati dalla propria inclinazione (D.). E le stesse inclinazioni naturali, come le altre circostanze che non dipendono in alcun modo da noi, si devono considerare come indicazioni e segni della divina Provvidenza. Ma quando le opere di carità che si presentano da esercitare non si possono distribuire in modo che rispondano alle inclinazioni naturali, allora anche in questo dobbiamo riconoscere la volontà della divina Provvidenza, che certo esige da noi la mortificazione delle nostre inclinazioni; e allora i Superiori non dovranno esitare ad opporsi coraggiosamente alle inclinazioni dei fratelli e alle proprie. Infatti quello è un caso evidente in cui ci si deve opporre alle inclinazioni e prendere non la croce che abbiamo cercata di nostra iniziativa o che imponiamo a nostro arbitrio agli altri, ma quella che Dio ci dà ed è veramente nostra, a cui si riferiscono le parole di Cristo: «Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mt 16,24).

(D.) Come l'inclinazione naturale differisce dalla volontà, così il Superiore deve guardare a quella e non agli atteggiamenti di questa. Se dunque i fratelli vogliono qualche cosa, deve fare in modo che rinuncino a questo desiderio e si mortifichino; ma se non desiderano nulla e hanno soltanto qualche inclinazione naturale, allora in essi non c'è un male da mortificare, ma per quanto è possibile, con il lume della divina Provvidenza, si deve assecondare il medesimo involontario istinto.

684. E queste opposizioni alle inclinazioni naturali sono molto utili per contenere e frenare la

8. Cfr. *DS I*, 141, 331.

propria volontà, la quale facilmente prende decisioni che danneggiano la nostra indifferenza religiosa, se qualche volta non ci si oppone alle inclinazioni, ma si lascia che continuino a sforzarsi. Tuttavia questo è opera della divina Provvidenza e misericordia, dato che solo Dio scruta i cuori e conosce i veri bisogni di tutti e quale croce convenga maggiormente a ciascuno (D.). Quindi il Superiore della Società, in un affare tanto gravoso, come pure nell'assegnare opere difficili e molteplici, si affidi a Dio con saggezza ed intelligenza, e «come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, *spieghi* le ali e li *prenda*, e li *sollevi* sulle sue ali» (Dt 32,11). E se in loro ci fosse qualche volontà ostinata, dovrà sforzarsi senza interruzione, con carità e prudenza, di sradicarla e distruggerla, come opposta alla perfezione.

(D.) Questa moderazione nell'opporci alle oneste inclinazioni naturali dei fratelli 1. deve provenire dalla fede nella divina Provvidenza, che ha cura e misericordia delle anime di tutti noi per mezzo degli eventi esterni; 2. si accorda con il precetto di non giudicare il prossimo, dato che il Superiore che combattesse senza necessità un'inclinazione onesta, giudicherebbe tacitamente che quel fratello ne sta abusando, e a questo Superiore vogliamo dire: «Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello?» (Rm 14,10); 3. infine, è conforme alla carità e alla benevolenza, la quale non vuole che noi mortifichiamo un fratello senza motivo, e che il Superiore deve esercitare nelle nostre case nel modo più alto.

685. Ma nel contrastare le inclinazioni naturali con l'assegnazione degli uffici, si devono distinguere quelli in cui un fratello è collocato stabilmente da quelli che non sono perpetui, ma temporanei. Infatti è meglio che per contrastare le inclinazioni e combattere la volontà ribelle non ci si serva di uffici in cui il fratello sia collocato stabilmente, ma di quelli in cui si colloca per un certo tempo al fine di provarlo. Pertanto si dovranno applicare agli uffici perpetui di carità, di cui parleremo più oltre, quei fratelli che più volte hanno vinto su se stessi divenendo più perfetti, e la cui indole naturale sembra perfettamente conveniente ai medesimi uffici.

686. Appartiene inoltre al buon governo dei Superiori che l'ufficio consentaneo alla natura non ecceda e neppure, se possibile, sia inferiore alle forze, che nel loro complesso chiameremo, per intenderci più in breve, *sfera di attività* (D.).

(D.) Le ragioni principali di questa regola, che si deve tenere in grandissima considerazione, sono le seguenti.

Non basta santificare i fratelli con la buona intenzione che si deve avere in tutte le opere, anche minime. Infatti, sebbene la buona intenzione santifichi perfino le azioni indifferenti o di poco valore, tuttavia è meglio che il fratello impieghi tutte le proprie forze, specialmente le più alte, come le spirituali, per la maggior gloria di Dio ed utilità del prossimo. Infatti in questo modo collabora maggiormente all'avvento del regno di Dio ed esercita in modo più perfetto la carità di Dio verso il prossimo e verso se stesso.

Se la sfera dell'ufficio di carità assegnato si estende più di quella della sua attività, l'uomo non può soddisfare il compito impostogli.

Se la sfera dell'ufficio di carità assegnato è meno estesa della sfera della sua attività, deriveranno i seguenti inconvenienti.

1. Rimane nell'uomo una parte di attività oziosa ed inutile, e così si perde il frutto che se ne potrebbe avere, ricadendo nella prima ragione esposta più sopra.

2. La parte di attività oziosa e inutile risulta anche pericolosa. Infatti l'uomo per natura tende ad un'azione proporzionata alle proprie forze. Dunque la parte di attività non impegnata nell'ufficio comandato vagherà per così dire qua e là alla ricerca di un'occupazione, e così l'uomo si fa distratto e svagato. Se poi l'uomo buono farà in modo che la sua attività non divaghi, tenendola inerte, allora ne deriverà in lui una certa stupidità: infatti lo spirito si sforza di opporsi e diminuire le proprie facoltà, che sono talenti ricevuti dal Signore per trafficarli, di cui i Superiori della Società, se non il fratello stesso, renderanno conto al Signore. Ma certo è gravoso e ripugna alla natura lo sforzo per frenare le facoltà, salvo che intervenga il caso di cui ha parlato

Cristo: «Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te» (Mt 18,8)<sup>9</sup>, caso che può accadere spesso e si deve tenere in considerazione. Ma tocca a colui a cui appartengono il piede e la mano tagliarli. A parte questo caso il Superiore non esiga ciò, anche se è di grande virtù per colui che subisse ciò non volontariamente ma indirettamente per obbedienza. Tuttavia questo stato di lotta è di peso per l'uomo e costituisce una grave tentazione di pentirsi della vita religiosa, e di desiderare, se fosse possibile, di andarsene. Nasce anche la tentazione contro l'obbedienza e di disprezzare i Superiori, poiché sembrano nemici domestici anziché padri. Poi diminuisce la letizia del cuore e la santa libertà della carità, in cui la vita perfetta procede con passi da gigante; e tronca anche o indebolisce impercettibilmente i rapporti reciproci nel Signore, lieti e giocondi, e l'amore fraterno. E ai nostri fratelli carissimi nel Signore non si devono aumentare le tentazioni, ma diminuirle in tutti i modi e offrire più spazio alla carità, allontanando gli ostacoli con la massima sollecitudine ed attenzione che i Superiori possono avere. Poiché non solo si indebolisce e si fa vacillare l'animo dei fratelli, ma col tempo si guastano anche le loro opere buone a causa di tali angustie. Infatti entro breve le compiranno con troppa affettazione stimandole più del dovuto, e così per prima cosa si oscurerà nel loro animo la cognizione della verità. E occupando in esse tutta l'attività del loro spirito, che oltrepassa la natura di quegli uffici, troveranno metodi e maniere fisse di esercitare o di ampliare ciò che è stato loro affidato, e tale sollecitudine esagerata diminuisce la verità e restringe la bontà, tanto che il bene non si fa più in quanto tale, ma in quanto piace perché rivestito ed adornato con le forme escogitate. Questo difetto dannoso nell'arte si chiama *manierismo*, nelle cose morali si può chiamare in certo qual modo piccineria ossia limitazione di virtù e anche superstizione<sup>10</sup>.

687. La sfera di attività differisce nelle diverse persone, 1. per specie, 2. per quantità.

Differisce per *specie*, a seconda che riguardi atti di carità più o meno generali (D.).

Differisce per *quantità*, a seconda che sia capace di molti e faticosi atti o di pochi e leggeri<sup>11</sup>.

(D.) Gli atti più generali sono quelli che richiedono forze spirituali e specialmente morali e pie, come: 1. l'orazione, che si fa con forza morale, 2. e lo studio, che si fa con forza intellettuale, 3. anche la guida delle anime, che procede con forza morale; o per un fine umano, che richiede forza intellettuale. Il governo poi è tanto più generale quanto più è esteso, non tanto per il numero delle persone (sebbene anche per questo), quanto per il fine più generale e più elevato, a cui si devono subordinare molti mezzi.

Gli atti meno generali sono quelli che esercitano principalmente le forze del corpo, come i singoli atti che riguardano immediatamente il corpo del prossimo, quali la cura dei malati ecc.<sup>12</sup>

688. In ciascuna *specie* di carità, costituita dalla sua universalità, bisogna distinguere il maggiore e minor *numero* di atti di carità, e la maggiore e minor *fatica* degli atti stessi<sup>13</sup>.

689. I Superiori quindi, prima di tutto devono cercare di conoscere bene a quale *specie di carità* corrisponda la sfera di attività del fratello; e in secondo luogo, nella stessa specie, *quanta forza* abbia circa il numero e la fatica<sup>14</sup>.

690. Devono poi adattare l'ufficio alla sfera di attività conosciuta; e ciò si deve fare in modo tale che 1. in primo luogo quell'ufficio sia *il più generale* possibile, ma non più della specie di attività di quel fratello o fratelli, altrimenti non verrebbe esercitato perfettamente; 2. e poi che esso riempi tutta la *quantità* di attività nella medesima *specie di generalità*, ma non la superi: infatti in quel caso il fratello sarebbe esaurito per la troppa fatica<sup>15</sup>.

691. Affinché poi i Superiori possano conoscere la sfera di attività e ciò che a ciascuno convie-

9. Cfr. DS I, 32.

10. Cfr. DS I, 144-146, 301.

11. Cfr. DS I, 301-302.

12. Cfr. DS I, 302.

13. Cfr. DS I, 302.

14. Cfr. DS I, 302-303.

15. Cfr. DS I, 303.

ne secondo la volontà di Dio, devono fare orazione e seguire l'illuminazione dello Spirito Santo. E poiché la sfera di attività è un talento ricevuto da Dio, e sappiamo che Dio vuole che noi aumentiamo i talenti ricevuti trafficandoli, la conoscenza della sfera di attività confrontata con le circostanze esterne si può a ragione definire conoscenza della volontà di Dio. Dunque la sfera dell'attività spirituale si manifesta anche con una dolce ispirazione e mozione verso qualche ufficio di carità, dolcezza questa che non riguarda la quiete di questa vita, ma di quella eterna: infatti possiamo essere dilettrati dalla dolcezza spirituale, mentre ripugnano e soffrono la carne ed il sangue. E il prudente Superiore della Società non deve trascurare questo modo di conoscere la volontà divina, e quindi deve indagare per quali attività il fratello sia stato dato da Dio e destinarlo a ciò (D.)<sup>16</sup>.

(D.) La soave inclinazione dello Spirito Santo ha come caratteristica propria quella di condurre alla perfetta pace e alla piena tranquillità, priva del benché minimo rimorso e turbamento della coscienza.

#### CAPITOLO IV

##### Natura del governo della Società e soave direzione<sup>17</sup>

692. Quella prima e pienissima offerta e consacrazione di sé, con la quale il nostro fratello, all'atto stesso del suo ingresso nella Società, ha promesso indifferenza a tutti gli uffici di carità fino alla morte, è accettata e gradita a Dio, che scruta mente e cuore, perché deriva da una volontà pura e dall'intimo del cuore. E se davvero così è proceduta ogni cosa, il fratello con quello stesso unico e primo atto della sua offerta si è resi volontari tutti i comandi che i Superiori gli avrebbero poi dati, e in virtù di quell'atto, volle tutto quello che avrebbe poi compiuto. E poiché tutto quello che è volontario è anche leggero, perciò tutto quello che i Superiori comandano dev'essere leggero e caro come volontà propria a colui che è vero e fedele membro di questa Società. E chi sarà tale procurerà anche, nel ricevere l'obbedienza dal Superiore, di rinnovare ogni volta quell'atto di volontà e di applicarlo alla cosa particolare comandatagli per averne ogni merito presso Dio e provare la dolcezza dell'obbedienza, e perché il suo gaudio sia pieno nella perfezione della vita religiosa in cui è entrato.

693. E certo quando si accetta ciò che comanda il Superiore come cosa volontaria, allora perde tutto il rigore e l'asprezza di un comando. Perciò, sebbene l'autorità dei Superiori in questa Società sia così estesa, tuttavia essa, tenuto conto della disponibilità che stabiliscono e vogliono avere i fratelli, piuttosto che autorità di comandare, è ministero di annunziare ciò che i fratelli stessi devono volere e di fatto vogliono.

694. Infatti, oltre a ciò che già abbiamo detto, che cioè i comandi dei Superiori non sono lasciati al loro capriccio, ma anzi sono insieme manifestazione che essi, più sapienti degli altri, fanno di ciò che è meglio per ciascuno (D.), e di ciò che devono fare coloro che, seguendo la perfezione, cercano in ogni cosa ciò che è meglio, considerandolo come volontà dell'ottimo Dio; oltre a questo, i Superiori, nel comandare, terranno in considerazione la volontarietà dell'obbedienza dei soggetti, e in questa volontarietà scorgeranno autenticamente il metodo e la natura del governo che hanno assunto. Infatti da ciò conosceranno che la sottomissione dei soggetti è stata in quel primo atto, come deve sempre essere, volontaria e di fiducia, prestata loro come a fedeli vicari di Dio.

(D.) Da ciò i Superiori devono comprendere con quanta consideratezza, rispetto e timore e tremore debbano servirsi del potere di comandare. Infatti, poiché i fratelli vogliono, in tutto, ciò che è più perfetto, e

16. Cfr. *DS I*, 303-304.

17. Cfr. *DS I*, 411-416; II, 585-589, 710-712.

ciò che è più perfetto è l'amore sapiente, perciò i Superiori sono scelti per annunciare come i fratelli possano agire più sapientemente nell'esercizio della carità. Giudicare quale sia l'uso della carità più saggio in assoluto supera del tutto le facoltà umane; e quindi i Superiori devono tanto più camminare nella luce divina e seguire la volontà di Dio come norma suprema e sicura. E in ogni cosa dovranno agire nel modo più prudente, perché, pur non conoscendo in ogni cosa ciò che è più saggio, ciò non sia dal divino giudice attribuito a loro colpa, ma ai limiti umani.

695. Vedranno anche come in questa volontarietà dell'obbedienza consista il fine di tutta la Società, che è la santificazione dei fratelli (che si riuniscono proprio per diventare più perfetti e piacere maggiormente a Dio), e per mezzo della santificazione dei fratelli, quasi come divino strumento, il bene e la santificazione del prossimo. E quindi, poiché il fine della Società è la regola suprema di tutto il governo, constateranno che tutta la loro attività e diligenza deve consistere nel conservare ed accrescere quella volontarietà dell'obbedienza: infatti, una volta perduta, il fine della Società e la Società stessa non sarebbero che una vana apparenza.

696. E da ciò capiranno pure che la loro autorità è puramente spirituale, e tale da dover influire sulla volontà stessa dei fratelli, altrimenti sarebbe inutile e non otterrebbe ciò per cui è stata costituita.

697. Dunque, essendo la loro autorità interamente indirizzata alla salvezza delle anime dei fratelli e a perfezionare la loro volontà, riconosceranno la descrizione di questa autorità nelle parole con cui il Signore descrisse la direzione della sua Chiesa: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» (Mt 20,25-28)<sup>18</sup>.

698. Infatti, sebbene i fratelli, per la promessa ed il voto di perfetta obbedienza, siano tenuti ad obbedire a qualunque comando in cui non vi sia peccato, dalla cui promessa e voto è derivato ai Superiori un certo diritto di comandare e di imporre penitenze a chi disobbedisce, tuttavia, se i Superiori usassero del loro diritto più del conveniente, andrebbero contro il loro potere e tutta quanta la comunione dei fratelli. Infatti i fratelli che hanno fatto quella promessa non hanno potuto con questo deporre del tutto l'imperfezione umana, e questa imperfezione ed infermità accompagnano l'uomo fino alla morte.

699. Perciò i Superiori, tenendo presente quel detto: «Tutto mi è lecito, ma non tutto conviene» (1Cor 6,12), non devono comandare tutto ciò che possono di diritto, ma disporranno e distribuiranno gli uffici con vera carità, tenendo conto delle energie spirituali. Infatti non basta che l'ufficio affidato sia commisurato alle forze fisiche o intellettuali (di cui abbiamo parlato in modo particolare nel capitolo precedente), ma deve anche corrispondere alle forze spirituali, cioè non deve contenere più difficoltà e disagio in cose non necessarie, di quante il fratello, con la forza e la grazia dello Spirito Santo, possa sostenere, poiché Dio stesso, come dicevamo prima, non permette che siamo tentati<sup>19</sup> al di sopra delle nostre forze (D.). Quindi il Superiore deve mettere alla prova il fratello come fece Dio con Abramo, ed in questo modo il comando ricevuto sarà volontario ed il fratello acquisterà merito presso Dio ed otterrà il fine della propria perfezione.

(D) Così ad esempio, per curare le vigne ed i campi, si dovranno mandare quelli che avranno profittato di più nella religiosa disciplina; essi non dovranno restare mai soli in tali luoghi, o comunque non passarvi la notte, e rimanervi il meno possibile. E nel caso dovessero restarvi più a lungo, qualche volta dovrebbero es-

18. Cfr. *DS I*, 411.

19. Cfr. *DS I*, 411.

sere sostituiti e ritornare periodicamente alle case per ristorare il corpo e lo spirito. E per ciò che in quei luoghi si può curare per mezzo di esterni, non si devono usare i nostri.

700. A due cose dunque deve tendere sempre ogni distribuzione del governo del Superiore: 1. a conservare ed accrescere la disposizione dei fratelli ad obbedire ed il sacrificio di sé, con cui santificano se stessi e si rendono strumenti idonei in mano a Dio per le opere che alla sua volontà piacerà compiere per mezzo loro; 2. a far sì che impieghino tutte le loro forze così santificate ed accresciute, ma non più di quelle che hanno e possono avere. Infatti per quanto onerose siano le cose che avranno comandato loro, se saranno proporzionate alle loro forze morali, nel servire Cristo Signore proveranno quel detto: «Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero» (Mt 11,30); ciò che debbono sempre sentire profondamente. Ma se il Superiore procurerà continuamente di accrescere le forze morali nei sudditi, non risparmiando specialmente la parola, anzi dialogando incessantemente con ciascuno, anche con i coadiutori temporali, ed ammaestrando con la viva parola, con ogni pazienza e dottrina, e pascendo tutte le pecore a lui affidate (D.), e se a tali forze accresciute adeguerà proporzionatamente i comandi, raccoglierà dal suo potere molto frutto e gioverà con la sua saggezza, per mezzo della carità, ai fratelli ed agli esterni, imitando la divina Provvidenza, che «si estende da un confine all'altro con forza, e governa con bontà eccellente ogni cosa» (Sap 8,1)<sup>20</sup>.

(D) I Diocesani e i Provinciali non trascorreranno la notte fuori della loro Diocesi o Provincia, senza il consenso del Superiore. Anche gli altri Superiori non pernoveranno fuori della Diocesi senza permesso del Diocesano. In generale, nessun Superiore deve allontanarsi senza prima considerare due cose: se la causa della sua partenza sia l'amore di Dio e del prossimo, e se in qualche cosa nocca al suo governo.

701. Pertanto lo spirito dei fratelli è quello strumento della carità a perfezionare il quale soprattutto sono stabiliti i Superiori di questa Società, perché poi se ne servano per far molto bene al prossimo. Infatti anche Cristo è venuto affinché gli spiriti di tutti gli uomini conseguissero tale perfezione; e a ciò, come era stato egli stesso mandato, mandò i pastori, stabilendo così che tutti coloro che sono da perfezionare scoprissero tutte le infermità del loro spirito ai sacerdoti a cui diede la facoltà di giudicare, di legare e di sciogliere. E Cristo venne a fare questo giudizio con la sua prima venuta, e noi sacerdoti lo facciamo insieme a lui, così che, se gli uomini non si gioveranno di questo giudizio di grazia per la loro salvezza, li giudicherà con un giudizio di vendetta nella sua seconda venuta, e con Lui tutti gli eletti. I Superiori quindi devono come padri ricevere le confessioni (D.) e le aperizioni di coscienza dei sudditi, per poterli aiutare alla salvezza ed alla perfezione in tutti i modi e con quegli aiuti che Cristo ha portato. E a ciò tendono immediatamente, come a loro fine, tutte le loro sollecitudini e scelte<sup>21</sup>.

(D) Tutti i Prepositi sono in primo luogo padri spirituali di tutti i loro soggetti, e da questa fonte deriva ogni loro altra autorità nei confronti di questi.

Quanto ad ascoltare le confessioni, poiché non lo possono fare in continuazione, osserveranno le seguenti norme.

1. Ascolteranno le confessioni dei soggetti, specialmente dei più giovani, che vivono nella loro casa, e le aperizioni di coscienza (ma invitino i sudditi con ogni benevolenza e carità a non temere di aprirsi loro completamente, e a capire che non si manifestano ad un giudice ma ad un padre); e se a volte la santa discrezione suggerirà loro di mandarli da un altro confessore, lo facciano per un po'; ma ogni sei mesi almeno ricevano la loro aperizione di coscienza, come giudicheranno meglio nel Signore.
2. Per i novizi, gli scolastici, gli esercenti e i proficienti, i confessori saranno ordinariamente (173 D; 174) i loro maestri. Ma ogni sei mesi saranno i Prepositi a ricevere le loro confessioni ed aperizioni di

20. Cfr. *DS I*, 412.

21. Cfr. *DS I*, 65.

coscienza.

3. Assegneranno i confessori ai coadiutori esterni e riceveranno almeno una volta all'anno le loro confessioni ed aperizioni di coscienza; oppure lo farà il Vicario della carità spirituale al posto del Preposito.
4. Assegneranno i confessori ai figli adottivi della Società (che non siano religiosi o non dipendano da un altro Istituto religioso), e qualche volta, quando sarà possibile, riceveranno le loro aperizioni; o in vece del Preposito, le riceverà il Vicario spirituale; ed approveranno i confessori degli ascritti.
5. Nelle case secondarie, in cui non ci sarà un Preposito, ma un Rettore, o nelle congregazioni che hanno un prefetto, o in qualche corpo di fratelli in cui ci sia un Superiore con altro nome, non sarà necessario che il Rettore o il prefetto o il sacerdote stabilito riceva le confessioni dei fratelli, anzi, in linea generale, non conviene. Ma ai singoli saranno sempre assegnati i confessori, come suoi vicari, dal Preposito che allora ha l'autorità, come abbiamo detto; e al medesimo Preposito, o nel tempo degli esercizi o in altro tempo più opportuno, potranno tutti aprire la propria coscienza.
6. I Prepositi o i loro Vicari avranno un confessore loro assegnato dal Superiore, e potranno anche confessarsi a vicenda<sup>22</sup>.

Tuttavia il Preposito di grado superiore può riservare a sé la scelta dei confessori e, nella sua casa, sostituire a sé il Vicepreposito o il Vicario spirituale per ricevere le confessioni ordinarie.

702. Tutti coloro che amano Cristo sceglieranno, come in ogni cosa, così anche nell'esercizio delle opere di carità, ciò per cui possano piacere maggiormente a Dio. E quindi il Superiore, quasi trasfondendosi con la carità in ciascuno dei suoi soggetti, usi per ciascuno quella sollecitudine che un vero discepolo privo di Superiore userebbe per se stesso, e assegni a ciascuno le opere di carità in modo che servano a perfezionare ancor di più la sua virtù, per cui possa piacere a Dio e conservare ed accrescere le sue forze morali.

703. Inoltre, in un tale governo, che procede dalla saggezza della carità, gioverà pure che il Superiore, in generale, quando impone qualcosa a qualcuno, non preghi, ma comandi (sebbene con un tono di voce naturale, grave e dolce) (D.), perché i sudditi subito si rammentino dell'obbedienza e per obbedienza facciano con merito ogni cosa.

(D) Questa maniera però non esclude le esortazioni, le preghiere e così via, quando la ragione lo richiede.

704. Nel fare le correzioni pensino a quelle parole: «imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Siano dunque miti ed umili, ma non in modo da tollerare l'abuso<sup>23</sup>, ma si mostrino giusti e fermi nello sradicare tutti i mali, e in nessun modo e per nessun motivo si allontanino dalla via della giustizia. Considerino anche il detto di Paolo: «qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso, per non cadere anche tu in tentazione» (Gal 6,1). Questo spirito di dolcezza, tendendo sempre al solo profitto e all'edificazione, sarà in loro forte e saldo perché non permettano mai ciò che potrebbe degenerare in maggiori mali e nella rovina anziché nell'edificazione. Infatti ci si deve opporre al male con dolcezza, ma costantemente, con piena autorità, nella ragione e luce dell'amore, e senza ira e turbamento, guardando sempre a Cristo perché anche i nostri Superiori correggano come lui ha corretto (D.); come egli tollerò le imperfezioni, anche i nostri le tollerino, con sapienza, non tacendo per ignoranza e debolezza, e distinguendo qual è il tempo di tacere e quale quello di parlare<sup>24</sup>.

(D.) Se i Superiori, nelle correzioni, fossero turbati dall'ira umana (benché l'ardore di un santissimo zelo, pur non sembrando diverso dall'ira, a volte debba apparire in loro), non confiderebbero abbastanza nella

22. Cfr. DS I, 171-172.

23. Cfr. DS II, 565-566.

24. Cfr. DS I, 502-503; II, 520-524, 540-544; III, 74-79, 233-236.

divina Provvidenza, ma anzi mostrerebbero di non aver ancora compreso a sufficienza che l'emendazione degli uomini non deriva assolutamente dal valore delle loro parole, ma dalla sola grazia di Dio. Riconoscendo ciò perfettamente, insegnino la verità agli erranti con ferma dolcezza, raccomandando con perseveranza la loro correzione alla divina bontà e da essa aspettandola; e non credano che l'umano turbamento possa essere strumento della grazia di Dio, ma piuttosto la mitezza nella gravità e nel senso di dolore, e le parole pronunciate con grande ragionevolezza e con pace (178 D)<sup>25</sup>.

705. Anche se coloro che non osservano la vita che hanno professato e sembrano incorreggibili possono essere dimessi dalla Società (D.), tuttavia, la natura della nostra professione è tale che in essa i fratelli si devono prestare a tutti gli uffici, sia che li possano compiere dentro le nostre case, sia fuori; perciò, in generale, per osservare una maggior carità verso il fratello (purché non abbia commesso alcun pubblico reato e sembri peccare più per debolezza che per malizia, perché altrimenti non lo si dovrebbe tollerare nella Società), gioverà collocarlo stabilmente in qualche ufficio esterno a lui consono, in quel modo e con quelle regole che secondo le circostanze sembreranno più utili alla salvezza eterna del fratello stesso, che deve costituire la massima cura dei Superiori.

(D.) La collocazione di qualcuno fuori di una casa della Società, non essendo che l'assegnazione di un ufficio della terza specie tra le quattro enumerate nel quarto capitolo della parte VIII, apparterrebbe all'autorità del Preposito diocesano nel modo ivi esposto. Tuttavia, quando si tratta di collocare fuori di casa qualche fratello perché non progredisce nella vita comune, si deve prima consultare il Generale.

## CAPITOLO V Forza obbligante delle Costituzioni

706. In questa Società si uniscono e si sottomettono alle sue Costituzioni dei fedeli cristiani per essere aiutati ad adempiere meglio e più perfettamente il massimo comandamento della legge di Cristo: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente», e «Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Mt 22,37.39); e non vogliono imporsi alcun laccio di peccato per mezzo di ciò da cui desiderano essere aiutati. Per questo, ci sembra bene dichiarare nel Signore che, all'infuori del voto che lega la Società al Sommo Pontefice regnante, degli altri tre essenziali di povertà, di castità e di obbedienza, e di tutti gli altri voti semplici e promesse che si fanno, se nelle Costituzioni, Dichiarazioni, Regole e in qualche norma di vita c'è qualcosa in forma di disposizione puramente positiva (D.1) che non sia già compreso nella legge naturale e in quella divina, ciò non può obbligare sotto pena di peccato mortale o veniale; a meno che il Superiore (D.2) non comandasse tali cose in nome di Cristo nostro Signore o in virtù di obbedienza. Infatti, sebbene la Società desideri, e ciascun fratello debba desiderare con essa, che tutte le sue Costituzioni, Dichiarazioni (D.3), Regole (D.4) e norme di vita (D.5), e qualunque decreto siano del tutto osservati secondo il nostro Istituto, non deviando per nulla in cosa alcuna, tuttavia desidera pure che, al posto del timore dell'offesa, a spingere a questa piena osservanza subentri l'amore e il desiderio di ogni perfezione, così che ognuno con grande libertà di coscienza raccolga la grazia che ha ricevuto dal Signore Dio suo e, «con cuore puro, buona coscienza e fede sincera» (1Tm 1,5), operi una grande carità, che è il fine di ogni precetto, per ottenere la maggior gloria e lode di Cristo creatore e Signore nostro<sup>26</sup>.

(D.1) I Superiori sono tenuti al buon governo della Società per obbligo naturale, cioè derivante dalla na-

25. Cfr. *DS* III, 74-79.

26. Cfr. *Const. P.* VI, c. V; *ES/P.* IV, c. II, sec. III, § 10.

tura e dalla grandezza della cosa.

(D.2) I vicari ed i Ministri non possono comandare *in virtù di santa obbedienza*, ma lo può chiunque, di loro e non di loro, che faccia le veci del Superiore in sua assenza, come pure tutti quelli che hanno il titolo di Vice Superiore.

(D.3) Qui si intendano queste Dichiarazioni e non altre. Infatti queste sono promulgate insieme alle Costituzioni ed hanno la stessa autorità<sup>27</sup> delle Costituzioni, di cui sono parte.

(D.4) Ogni Superiore potrà dispensare alcuni nelle regole meno importanti, nei decreti e nelle norme di vita, ma solo se lo esige un motivo di perfezione. Tuttavia nelle cose più importanti dovrà consultare un Superiore di grado maggiore e si dovrà informare il Generale od anche aspettare una sua risposta<sup>28</sup>.

(D.5) Ma se con l'andare del tempo si fossero introdotte consuetudini che detraggono allo spirito o alla lettera delle Costituzioni, dichiariamo qui che non hanno alcun peso; e ciò si deve dichiarare subito anche agli alunni della prima prova, perché non sperino in alcun rilassamento derivante da quelle consuetudini illegittime, ma meditino e provino la vocazione solo in misura della conformità alle Costituzioni e alle Regole dell'Istituto<sup>29</sup>.

## CAPITOLO VI Azione individuale della Società<sup>30</sup>

707. Essendo questa Società fondata in uno stato privato, deve, per quanto può, mantenersi nel medesimo stato e nell'umiltà che si è scelta. Perciò ci è sembrato bene stabilire nel Signore che tutta la Società non abbia alcuna azione e rappresentanza esterna, ma soltanto i suoi individui<sup>31</sup>, separati o riuniti in comunità minori (D.). Bisogna infatti considerare che la Società è stata stabilita per formare, perfezionare nel Signore e dirigere gli individui, e che a questo fine, generalmente parlando, si fanno voti anche privati, benché non segreti. Perciò quasi tutta la sua azione finisce nei suoi membri, i quali, dopo essere stati da essa ben formati, agiscono presso gli esterni quasi da sé e a proprio nome, sebbene con la direzione spirituale della stessa Società.

(D.) Non è tuttavia contrario a questa costituzione se la Società stessa con alcune buone opere esce alla luce degli uomini, perché essi conoscano il fine e l'intento di questa istituzione e perché, ignorando quanto larga è la carità verso tutti che essa si propone, non siano distolti da una certa diffidenza nel ricorrere ad essa per le loro necessità.

708. Al che gioverà pure che i singoli soggetti di questa Società, benché sottomessi all'obbedienza a GESÙ nostro Signore, si conservino del tutto attivi e vigili, poiché non lasciano da parte la propria azione e vigore, ma anzi devono dimostrare grandi energie, come se fossero lasciati soli nella lotta.

709. Tuttavia ricevono dalla stessa Società la direzione e l'obbedienza sia nell'assunzione che nel compimento delle opere di carità, e quindi si deve fare in modo che questa direzione e comando dei Superiori si accordi con l'azione individuale, ossia con l'energia propria dell'individuo. Il che avviene quando il fratello, ricevuta l'obbedienza, considera l'ufficio comandatogli come proprio e come impostogli dalla sua volontà. E certo il modo più perfetto di obbedire (come abbiamo

---

27. Cfr. *Const. P. VI*, c. I, A.

28. Cfr. *Reg. Rect. c. I*, § 10, in *IS/II*, 98.

29. Cfr. *DS III*, 242-246.

30. Cfr. *DS II*, 241-245.

31. Cfr. *DS II*, 241.

chiarito più sopra) è quello in cui, in virtù di quel primo atto di religiosa sottomissione e della promessa che si fanno all'entrata stessa nella Società, tutto ciò che poi si deve assumere si considera volontario, e ciascun comando si riceve con un nuovo atto della volontà, in modo che diventa attualmente volontario. E quindi tutto ciò che il Superiore vuole e comanda, anche il nostro fratello lo vuole e lo comanda sempre in certo qual modo a se stesso<sup>32</sup>, disposto ad eseguirlo nel modo in cui si esegue ciò che si intraprende spontaneamente.

710. Perciò il fratello, in generale, deve fare ciò che gli è comandato come se lo facesse per sé, senza dichiarare in alcun modo, salvo prescrizioni contrarie, che sta agendo in virtù di obbedienza (ma neppure nascondendolo apposta); e non deve difendersi con la scusa dell'obbedienza nei contrasti e nelle difficoltà; anzi deve esporre il proprio petto per amore di Cristo Signore e lottare da solo, esponendosi, se occorre, a tutti i pericoli, gettandovisi in mezzo, votato solo al suo Dio e Signore, felice di diventare vittima per lui, se la cosa lo richiede, e di proteggere e salvare l'Istituto offrendo se stesso<sup>33</sup>.

711. La nostra Società, poi, non dovrà mai usare la sua forza collettiva per difendere gli errori o le malefatte e le imprudenze dei fratelli (D.), perché essi, per troppa fiducia nell'autorità del corpo a cui appartengono, non agiscano in modo incauto ed imprudente. Nulla infatti si può dare di più dannoso e rovinoso per i fratelli stessi, per i fedeli e per la Società di questa eccessiva fiducia. Perciò i fratelli adempiano con santa ragionevolezza i ministeri loro affidati, senza alcuna umana presunzione nelle forze della Società; e la Società perseveri giusta e semplice nella sua umiltà, essendo del tutto privata; e agisca solo davanti a Dio, senza alcuna pubblicità, senza forza esterna o ambiziosa notorietà di fronte alla gente<sup>34</sup>.

(D.) Tuttavia non contrasta se i fratelli, col permesso del Superiore, difendono e proteggono un amico e fratello ingiustamente vessato, dal momento che qui non intendiamo togliere ai fratelli i diritti comuni ad ogni persona.

Così pure non è contrario a questa costituzione che i Superiori diano lettere di accompagnamento ai fratelli che si mettono in viaggio, come abbiamo detto (493). Devono anche munire i medesimi fratelli ed i loro amici di lettere di presentazione.

712. Tali fratelli, anche se nulla vieta che si mostrino amici fra loro (infatti l'amicizia non riguarda una comunione di fratelli, ma la condizione comune degli uomini), tuttavia non devono, senza speciale motivo, essere chiamati pubblicamente o ricevere lettere dai nostri, come padri o fratelli della Società, o con altra denominazione con cui si esprima la loro unione od appartenenza ad un corpo (D.1), ma solo con i nomi o i titoli comuni, come sacerdote, signore e così via<sup>35</sup>. Così pure i nostri non useranno il sigillo della nostra Società nelle lettere o negli atti privati, così che in questo senso prendano dalla Società il meno possibile che li separi dagli altri uomini (D.2). Infatti nulla più vivamente desideriamo che il corpo di Cristo, crescendo ogni giorno di più la carità, appaia più unito e semplice, tanto che, pur distinto in vari bei membri, non sia mai scisso in parti, e ciascuno di noi sembri uno degli altri fedeli, e ciascuno dei fedeli uno di noi, senza recare pregiudizio ad alcun figlio della Chiesa e disponendo i benefici in modo che tutti vi possano accedere, e tutti i cristiani insieme siano senza invidia né inganno, aiutati come se appartenessero ad un'unica casa.

(D.1) I confessori possono essere chiamati padri da quelli che si confessano da loro. Il nome di padre

---

32. Cfr. DS II, 241-242.

33. Cfr. DS II, 242.

34. Cfr. DS II, 242-243.

35. Cfr. DS II, 243.

conviene specialmente a tutti i Prepositi, in quanto padri spirituali dei fratelli. Il semplice nome di padre spetta al Preposito generale.

(D.2) Niente infatti di sostanziale aggiunge la Società alla vita comune dei cristiani, a parte l'impegno e la professione della perfezione.

713. E come il Superiore, quando parla ai suoi sudditi, non deve in genere, come dicevamo (703) usare parole di preghiera ma di comando, al contrario, quando i fedeli vanno dal Superiore per chiedere un atto di carità, se per questo richiedono un fratello in particolare, il Superiore tiene il luogo e le veci di ciascuno; se invece non è stato chiesto nessuno in particolare e la scelta è stata lasciata al Superiore, allora, volendo mandare qualcuno, è meglio che il Superiore adoperi espressioni tali che quella persona, più che mandata, sembri andare spontaneamente, come ad esempio: «Parlerò con il tale sacerdote, o signore, o fratello» (aggiungendo il nome secondo l'uso comune di tutti i cristiani) «perché provveda»<sup>36</sup>.

714. Ma come i fratelli devono aggiungere la volontà a ciò che i Superiori comandano, perché diventi volontario e meritorio, così quando i Superiori lasciano qualcosa alla loro volontà, non perderanno il merito dell'obbedienza agendo di propria volontà, dato che questo è imposto loro dall'obbedienza. Per cui avviene che, sebbene si dica che in questa comunione di fratelli si fa tutto per obbedienza, tuttavia i Superiori lasciano maggiore o minore libertà di agire ai fratelli a cui assegnano le opere di carità, secondo che riconoscono che ciò conviene maggiormente a servizio di Dio e sollievo del prossimo. Tuttavia ogni volta che distribuiscono gli uffici in modo più o meno generale (D.), dovranno fornire al fratello istruzioni scritte per quanto possibile, perché conosca chiaramente in che misura è lasciato libero di agire. E se questa unione di *perfetta obbedienza* e *perfetta volontà* (unione che rende più puro e più prudente il servizio che si rende al prossimo<sup>37</sup> nel Signore) sarà fedelmente conservata, si potrà sperare che questa Società gioverà maggiormente all'onore di Dio e del Signore GESÙ, all'incremento della Chiesa ed alla carità del prossimo.

(D.) Come ad esempio se uno fosse stato mandato in una regione lontana ed estesa per annunciare il Vangelo e non gli fosse stata assegnata qualche parte con specifici limiti, può abitare più o meno a lungo in un luogo o in un altro, o andare in qualsiasi parte in cui, tutto considerato (conservando in sé, per quanto spetta alla sua inclinazione, l'indifferenza della volontà) e dopo aver fatto orazione, avrà giudicato essere più conveniente per l'opera del Vangelo.

Ovunque uno dimora, se non gli è stato imposto di servirsi di qualche mezzo determinato, come la lettura e la predicazione, si eserciterà in quel mezzo che giudicherà più conveniente fra quelli che corrispondono allo spirito della Società.

## CAPITOLO VII

### Preparazione di coloro che sono destinati alle varie opere di carità

715. Poiché la principale norma di questa Società dev'essere quella di agire nel modo più perfetto che può, è necessario che, oltre le prove e gli studi generali, i fratelli si preparino e si indirizzino alle singole opere di carità a cui sono destinati (D.)<sup>38</sup>.

(D.) Questa costituzione richiede la classificazione delle persone secondo gli uffici e secondo gli studi con cui si dispongono agli uffici.

36. Cfr. DS II, 244.

37. Cfr. DS II, 244.

38. Cfr. DS I, 319, 561.

Quindi, nell'anno della terza prova (400) e in ogni altro tempo, si dovranno avere scuole di ciascun genere, in cui i fratelli si perfezionino, dopo aver terminato il corso di studi regolare, in quel genere specifico a cui sono destinati, come ad esempio una scuola per i predicatori, una per i confessori, una per i pastori, una per i teologi dogmatici, e così per ogni altra scienza, arte e metodo di esercitare la carità.

716. E benché questa istruzione ed esercizio debba cominciare da quando il fratello si riconosce idoneo ad essere disposto per qualche specie di carità, tuttavia, a colui che è ormai da inviare alle opere di carità, si deve dare una preparazione più immediata e non smettere mai di formarlo in quella sola specie in cui è bene che si perfezioni, o in diverse, quando in lui non si evidenzia un'attitudine particolare (D.).

(D.) Di questi esperimenti ed esercizi si potrà fare una scheda per ciascun fratello, da cui si conosca di quali uffici si sono fatti esperimenti e in che grado si è manifestata l'abilità ed il talento di ciascuno. E poiché è conveniente che ogni fratello sia impegnato in ciò di cui è più esperto, questa scheda o diagramma (che si deve aggiornare e perfezionare di continuo con i nuovi esperimenti) sarà utilissima per conoscere a quali uffici si debba applicare ciascuno.

717. Quando si manda un fratello a qualche opera, si deve osservare come vi si comporta, e se incorre in qualche difetto evidente, anche se piccolo, lo si deve richiamare perché impari a compiere anche i più piccoli ministeri con ogni perfezione e grazia, sia nella parola che nell'azione, per quanto è dato all'uomo.

718. In generale, poi, i giovani devono essere destinati e provati negli uffici della prima e seconda specie tra quelli elencati nel quarto capitolo dell'ottava parte, prima di collocarli stabilmente in quelli che richiedono una persona o in quelli che ne richiedono diverse.

719. Ma perché si dispongano ad uffici maggiori e più stabili, i Superiori dovranno farli conversare per un certo tempo con uomini esperti nel loro campo e unirli a loro nei ministeri, perché imparino dalla loro parola e dal loro esempio il modo di eseguire tali compiti con perfezione (D.).

(D.) Anche la natura dei ministeri esige che i fratelli si uniscano e si accordino con sapienza in un'unica opera.

Così, se uno già abile venisse mandato a predicare, si potrebbe mandare con lui un altro che sappia trarre frutto dalle confessioni e dagli esercizi spirituali.

Se fosse mandato uno poco pratico del modo di procedere della Società e di trattare con il prossimo, sembra che gli si dovrebbe dare come compagno un altro dotato in ciò di maggior esperienza, da poter imitare, e con il quale poter parlare e consigliarsi sui dubbi che gli si presentano.

Con uno molto fervente e animoso sarà bene mandare un altro più cauto e prudente. E lo stesso vale per altre unioni del genere, in modo che la diversità, unita con il vincolo della carità, giovi ad entrambi e non possa generare contrasto o discordia tra loro né con il resto del prossimo<sup>39</sup>.

E lo stesso si deve dire di qualsiasi opera di carità in cui si esercitassero i fratelli prima della loro collocazione stabile.

720. I giovani e coloro che sono meno saldi e sperimentati, non si devono esporre in ministeri nei quali vi sia qualche pericolo; e i sacerdoti di recente ordinazione non si devono occupare per almeno due anni come operai ordinari, se non c'è una necessità urgentissima e non sono di virtù molto salda. Nel frattempo (fatto prima un diligente esame in casa su tutta la morale ed i casi, ed ottenuta l'approvazione degli ordinari secondo il Tridentino<sup>40</sup>) si devono esercitare nell'ascolto delle confessioni degli uomini, prima di udire quelle delle donne.

39. Cfr. *Const. P. VII, c. II, F.*

40. Cfr. sess. XXIII. *Decreta super reformatione, can. XV; Conciliorum Œcumenicorum Decreta*, edidit Centro di Documentazione Istituto per le Scienze Religiose, Bononiæ Basileæ Barcinonæ Friburgi Romæ Vindobonæ, 1962, pag. 725.

721. Nelle case in cui risiedono almeno tre dei nostri sacerdoti si faccia la conferenza dei casi di coscienza almeno una volta alla settimana con un presidente, stabilito dal Preposito maggiore, che possa sostenere questo incarico con prudenza e sicurezza (D.)<sup>41</sup>.

(D.) Nessuno dev'essere dispensato da queste conferenze, all'infuori di quelli che sul momento insegnano teologia e filosofia, e coloro che il Preposito maggiore ha ritenuto opportuno dispensare. Anzi, lo stesso Superiore immediato non dev'essere assente se non di rado e per motivi gravi<sup>42</sup>. Anche alcuni ascritti possono essere ammessi dal Preposito maggiore ad intervenire regolarmente alle adunanze di questo collegio di sacerdoti incaricati di trattare i casi di coscienza. E dove si riscontrino difficoltà, si comunichi con il Preposito maggiore, che potrà consultare altri colleghi simili, fino a trovare una soluzione sicura o almeno molto probabile, e così un po' alla volta si arrivi a concordare sulle opinioni morali. Il metodo poi da osservarsi in queste conferenze dei casi sarà stabilito dal Preposito generale.

722. Quanto a quelli che sono destinati all'ufficio pastorale, finiti gli studi e le prove, si dovranno trattenere ancora per almeno due anni in un luogo in cui si tengano lezioni di teologia per approfondire questa disciplina e insieme applicarsi alla scienza pastorale. Poi si dovranno unire come coadiutori a qualche nostro parroco perché imparino l'arte pastorale sotto la sua direzione, oppure, con il parroco come insegnante, si occupino della scienza pastorale insieme agli esercizi pratici.

723. E i parroci che avranno tali coadiutori impartiranno loro ogni due giorni, tranne le domeniche e le feste, una lezione di scienza pastorale, perché meglio s'istruiscano nella teoria e nella pratica, e dovranno continuare con questi esercizi fino all'età fissata ed all'acquisto della dottrina stabilita.

724. Il Preposito dovrà anche dirigere i suoi soggetti giovani nel metodo degli studi, che non si devono assolutamente interrompere, perché imparino ciò che più giova ad eseguire bene i ministeri loro assegnati (D.).

(D.) Gli studi necessari ai presbiteri della Società, oltre la filosofia razionale e morale, sono: le leggi canoniche e pontificie e tutto ciò che riguarda la costituzione e la storia della Chiesa, su cui si fonda la costituzione stessa della Società; le Costituzioni della Società; le leggi civili.

725. In ciascuna casa ci deve essere una biblioteca comune, per il cui ampliamento il Generale assegnerà una cifra annuale<sup>43</sup>. Il bibliotecario dovrà tenere il catalogo esatto dei libri e un registro in cui si scriva accuratamente ciò che, scelto dal Superiore, è stato consegnato ai fratelli. Ciascuno poi, nei libri che ha in prestito, non deve scrivere né fare segni senza permesso. Il Superiore dovrà approvare preventivamente i libri che il bibliotecario penserà di dover comprare, e il bibliotecario dovrà render conto delle entrate e delle uscite. Dovrà custodire diligentemente, e chiusi a parte, i libri inutili e cattivi, se ve ne sono. Dovrà raccogliere gli esiti dei singoli anni e simili cose scolastiche, conservandole legate insieme<sup>44</sup>, e dovrà osservare con cura le altre regole a lui prescritte.

726. Si deve raccomandare molto ai Prepositi diocesani (specialmente ai Provinciali) che, come negli altri ministeri, quando vi sia un numero di persone sufficienti per tali uffici, ci si preoccupa di formarli e disporli convenientemente, così anche nell'ufficio di governare, che è il principale fra tutti, adoperino non minore impegno e diligenza nell'indagare i talenti di ciascuno e inoltre nell'e-

41. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. VI, § 4; *C. IX*, decr. VIII, in *ISJ I*, 626; *Reg. Præp.* c V, § 57, in *ISJ II*, 95; *DS II*, 535-538.

42. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. VI, § 4; *ESJP*. VII, c. III, sec. IX, § 1; *St. Reg. Prov.* § 15, in *RS 7*; *C. IX*, decr. VIII, in *ISJ I*, 626; *Reg. Præp.* c. V, § 57, in *ISJ II*, 95; *DS II*, 535-538.

43. Nel manoscritto segue «(D)», che si espunge in quanto il paragrafo è privo di dichiarazione.

44. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 7; *ESJP*. II, c. V, sec. IV, § 5; *Const. P. IV*, c. VI, G; *Reg. Com.* § 8, in *ISJ II*, 76; *Reg. Præf. Bibl.* § 1-9, in *ISJ II*, 151.

sercitare quelli che sembrano aver ricevuto qualche attitudine dal Signore, nel formarli con la pratica e anche con opportune istruzioni e avvisi, impegnandoli anche in alcune consulte e leggendo accuratamente le regole insieme a loro. Sarà anche di molto aiuto se i Superiori, specialmente se Prepositi, cercheranno di formare con il loro esempio e modo di vivere quelli che sembrano adatti a governare: infatti in nessun altro modo che con l'azione e la tradizione orale si instillano negli animi altrui magnanimità e prudenza nell'agire e nel trattare con la gente. Perciò i Prepositi prendano spesso con sé questi fratelli scelti, parlino loro delle cose da farsi, li istruiscano familiarmente secondo l'opportunità, così che il loro dialogo con essi sembri quasi una continua scuola di sapienza. Ma chi deve intraprendere l'ufficio di Superiore, si raccolga prima per alcuni giorni in esercizi spirituali. E se non ha mai governato, impieghi almeno due mesi, prima di iniziare il suo incarico, nella lettura attenta di tutto ciò che riguarda l'Istituto<sup>45</sup>, e nel conversare con il suo Superiore o con il Vicario di questo, che lo informerà degli affari del suo prossimo governo. Così pure i Procuratori e gli Amministratori, che devono essere esperti in economia, siano istruiti da qualcuno e provati per qualche tempo.

727. A colui poi che, già istruito, riceve qualche ufficio, il Superiore dia avvisi ed istruzioni scritte, che lo possano aiutare in modo specifico secondo le circostanze della carica e della persona (D.); e in questo libretto di istruzioni deve risultare chiaramente anche l'estensione dell'ufficio ricevuto, e i limiti entro i quali possa agire seguendo il suo giudizio, e il modo per comunicare con i Superiori, così che tutto si faccia con ordine e chiarezza, a maggior profitto delle anime e gloria di Dio e del Signore nostro GESÙ<sup>46</sup>.

(D.) Per esempio, se uno fosse mandato in missione, dovrebbe essere avvisato, oltre il resto, se deve andare come i poveri, senza mezzo di trasporto o cavallo e senza denaro, o con maggiore comodità; e anche se debba servirsi di lettere<sup>47</sup> di presentazione e così via.

## CAPITOLO VIII

### Aiuto da dare ai fratelli collocati in qualche opera (D.1)

728. I fratelli inviati dalla Società a qualche opera di carità, saranno aiutati moltissimo prima di tutto se la cura dei Superiori rimuoverà da loro, per quanto possibile, gli ostacoli che impediscono la libera e perfetta esecuzione. Questi ostacoli, in verità, devono essere rimossi da tutta la Società e dai fratelli che attendono a qualche opera di carità (D.2).

(D.1) Nell'aiuto che dà ai suoi membri collocati in qualche opera, la Società non estende la sua azione oltre i membri stessi, come abbiamo detto nel sesto capitolo di questa parte.

(D.2) Perciò i nostri non usano il coro ovunque fosse d'impedimento alla più perfetta esecuzione degli uffici di carità (497 D2).

729. Non conviene che i fratelli siano obbligati a celebrare Messe perpetue nelle loro chiese, o ad una cura non consentita dalla libertà (D.) necessaria nel Signore al nostro modo di procedere.

(D.) La libertà nell'esecuzione delle opere di carità è tanto necessaria a questo Istituto, che è preferibile, in generale, che la cura delle anime, ad esempio la parrocchiale, sia esercitata per mezzo dei singoli fratelli anziché dalla Società stessa. Infatti, in quest'ultimo caso, l'assunzione della parrocchia sarebbe perpetua, ed

45. Cfr. *ESJP*. VII, c. III, sec. IV, § 2; *Or. Gen.* c. I, § 20, in *ISJ* II, 242.

46. Cfr. *Const. P.* VII, c. II, § 2; *DSI*, 441.

47. Cfr. *Const. P.* VII, c. II, G.

un obbligo perpetuo diminuisce sempre la libertà della Società di esercitare la carità. Lo stesso si dica di qualsiasi obbligo perpetuo, che non si deve assumere se non con la massima ponderazione, dato che si oppone anche sia all'*azione individuale* della Società, sia alla *perfezione delle opere* assunte, poiché non sappiamo se avremo sempre fratelli idonei per quelle opere.

730. I Superiori badino di non gravare troppo con opere di carità le case religiose, tenuto conto del numero e delle forze dei fratelli che vi abitano. Ma allo stesso tempo non permettano assolutamente che i fratelli restino inoperosi. Curino anche di non assegnare loro molti e svariati uffici di carità, poiché coglieranno frutti incomparabilmente maggiori se assegneranno, per quanto è possibile, alle singole case uffici della stessa specie o collegati ed affini tra loro, anziché disperdere le forze dei fratelli in vari uffici disparati. E nell'applicare gli uffici alle singole case il Superiore terrà conto di ciò che abbiamo esposto in precedenza circa la sfera di attività, che si applica anche alle persone morali, come le case.

731. Benché i giovani, come abbiamo detto, si debbano provare ed esercitare in diverse cose, tuttavia, a suo tempo, si devono collocare in un solo genere o in pochi, perché vi si dedichino totalmente, e, col lungo esercizio, diventino molto esperti. Quando dunque si è scoperta la loro sfera di attività e si presenta l'occasione, si deve assegnare loro un ufficio semplice o composto di molti che formino un'unità (D.1) (a cui anche si sono dedicati dopo la fine degli studi), e vi si devono lasciare a lungo senza distoglierli. Perciò non si devono impegnare, se non per necessità, in altre cose diverse, che non siano quelle che non si oppongono al loro ufficio *principale* (D.2) .

(D.1) La sfera di attività, quanto alla specie, può essere *morale* o *intellettuale*, oppure *meccanica*. Quanto più si estende la sfera intellettuale e quante più forze della volontà santificata sono presenti, tanto più si può assegnare un'attività complessa.

(D.2) Se qualcuno avesse scarsa abilità, tanto che non si vedesse a quale opera *principale* si possa applicare, si dovrebbe utilizzare in ministeri di poca importanza, senza applicarlo ad uno piuttosto che ad un altro.

732. Quando uno viene applicato ad una cosa molto importante e difficile, come scrivere una grande opera, allora si dovrebbe dispensare dalle comuni consuetudini dei fratelli (se al suo padre spirituale non sembrerà altrimenti), perché si dedichi completamente a tale opera. Infatti ci sono certe opere che per riuscire perfettamente richiedono tutte le forze di una persona, così che qualsiasi anche minima fatica e preoccupazione estranea detrae alla perfezione dell'opera. Perciò questi fratelli devono essere lasciati in grande libertà, osservando solo che si dedichino con tutto l'animo all'opera cui sono intenti e che la loro umiltà e devozione non subiscano danno.

733. Spesso occorre anche approntare ai fratelli tutti gli aiuti necessari e, per quanto è possibile, ciò che serve a compiere perfettamente l'opera. E anche se per le opere più importanti i Superiori devono avere una cura più diligente ed estesa, tuttavia essi devono essere attenti e provvedere ai bisogni di ciascuno, sia applicato ad un'opera grande che piccola, fornendogli di tutto ciò che è necessario per le opere affidategli (specialmente se non può procurarsi tutto da sé), in modo che serva il Signore in silenzio ed umiltà nella sola esecuzione dell'obbedienza ricevuta (D.). Talora però è meglio lasciare al fratello il compito di trovare e provvedere, in tutto o almeno in parte, gli strumenti necessari all'opera, nel qual caso lo si avvertirà espressamente e lo si aiuterà con il consiglio secondo il bisogno. Così infatti imparerà ad ingegnarsi per trovare ed operare, e si svilupperanno maggiormente le forze dell'ingegno e dell'operosità, cosa che sarà di grande aiuto.

(D.) A nessuno si deve concedere stabilmente un coadiutore temporale per le necessità del corpo, all'infuori dei Prepositi o dei Visitatori che ne fanno le veci, o dei vecchi di oltre settant'anni, se ne hanno bisogno. Questi coadiutori non devono avere alcun privilegio sugli altri e devono dare maggior esempio di umiltà, altrimenti si devono rimuovere dall'incarico.

734. Ma anche nelle istruzioni (727) scritte sarà spiegato (D.) come devono comunicare ai Superiori ciò che è necessario e che potrebbe essere utile per l'opera comandata. E questa Società verrà incontro con ogni carità e diligenza a ciascun fratello, come una madre buona e prudente, perché tutti i nostri possano, in GESÙ Cristo Signore nostro, arrecare grande frutto ad onore e gloria di lui.

(D.) Si deve consegnare un libretto con istruzioni ed avvisi a coloro ai quali si assegna come *principale* qualche ufficio di carità.

Bisogna però evitare che tali istruzioni ed avvisi siano generici, tanto da essere ricevuti alla fine come formalità.

Si devono trarre sia dagli insegnamenti dei Padri e dei Santi, sia dai lumi propri dei Superiori, concessi loro dalla grazia dello Spirito Santo, sia dalla stessa esperienza dei fratelli, e devono scendere il più possibile nei dettagli.

E così, col tempo, si dovranno comporre, secondo l'occasione:

1. istruzioni per i singoli ministeri della Chiesa che riguardano la carità generale,
2. istruzioni per i singoli uffici stabili di carità particolare,
3. istruzioni per i singoli uffici non stabili di carità particolare<sup>48</sup>.

E se i Superiori profitteranno saggiamente delle esperienze che i fratelli faranno nell'esercizio degli uffici di carità, le istruzioni per i singoli uffici e persone diventeranno sempre più perfette, e con l'aiuto di Dio potranno formare quasi un tesoro, per cui l'Istituto potrà meglio servire a maggior profitto del prossimo, per l'onore di Dio e della Chiesa di Cristo.

735. I maestri elementari, i catechisti, i sacrestani e gli altri addetti a qualche conveniente ufficio di carità, che il Preposito generale, avendo essi compiuto con pietà e laboriosità il loro incarico, crederà bene di promuovere alla tonsura clericale ed agli ordini minori, perché siano aiutati con maggiori grazie, rinnoveranno prima il voto di obbedienza nelle mani del Superiore, dichiarando che con quel voto hanno voluto e certo vogliono obbligarsi espressamente anche a non ambire alcuna altra promozione nella Chiesa, vivendo sempre in quell'ordine con perfetta indifferenza e sottomissione alla volontà dei Superiori.

## CAPITOLO IX

### Regole generali da seguire nella direzione delle opere

736. La direzione delle opere di carità assunte sarà molto più facile se la Società sarà costituita fedelmente dai Superiori secondo il modello offerto nelle Costituzioni, e specialmente se si conserverà ciò che è stato prescritto circa l'ammissione delle persone. Se infatti la scelta delle persone che vengono ammesse in questo Istituto sarà quale deve essere, la Società potrà, se Dio così vuole, esercitare molte buone opere verso il prossimo per mezzo dei suoi membri. E perché ciò avvenga, si deve aver cura che il fratello che viene ammesso sia idoneo al suo grado ossia mansione, e provato in modo tale da potere e volere corrispondere in modo efficace agli obblighi ed oneri del suo stato. I Superiori poi non devono trasferire subito ad altro grado quelli che mostrano qualche perfezione, così che i perfetti si trovino tutti nel grado massimo e i primi gradi siano occupati dai più deboli (D.); anzi si deve fare in modo che in ciascun grado non manchino alcuni migliori che concilino onore ed amore a quel grado, e diano il buon esempio, dimostrando in sé come devono essere i membri della Società in ciascun grado. Se invece in uno dei gradi che abbiamo elencato non ci fossero almeno alcuni d'insigne virtù e di ottima fama, non sarebbe neppure il caso di conservare quel

48. Cfr. DS I, 562.

grado, poiché o non gioverebbe a nulla o addirittura ostacolerebbe l'esercizio della carità. Ma se in ciascuno dei suddetti gradi risplendono persone di grande osservanza e carità, e tutti gli altri edificano il prossimo, i diversi gradi in cui la Società divide i suoi membri mostreranno uno splendido ordine, e per così dire una gerarchia degna di venerazione e adattissima a compiere con l'aiuto di Dio ogni genere di uffici di carità, a seconda delle occasioni.

(D.) Nel dubbio se uno debba essere promosso, lo si trattenga nel suo grado.

737. E non solo nelle case bisogna che ci siano in ciascun grado persone eccellenti per la perfezione della vita propria di quel grado, ma anche tra coloro che stanno fuori delle case, coadiutori spirituali, figli adottivi ed ascritti. Bisogna inoltre far sì che tutti costoro siano bene uniti e congiunti insieme. E a questo scopo saranno tutti aggregati ad una casa rettorale o prepositurale.

738. I coadiutori esterni, poi, devono mantenere la maggiore uniformità possibile con gli interni nell'ordine della casa, nel rileggere ed osservare le regole, negli esercizi di pietà, nel professare la povertà, nella completa dipendenza ed obbedienza ai Superiori ed ai prefetti, che devono consultare fedelmente circa le azioni da intraprendere o da compiere, e devotamente venerare, ed infine nel coltivare l'amore fraterno con tutta la Società.

739. Poiché questo Istituto si è proposto soprattutto due cose nell'adempimento del precetto di NOSTRO SIGNORE GESÙ Cristo, e cioè prima di tutto di potersi piegare ed adattare a tutte le opere di carità, e poi di eseguire in unità di spirito con mansuetudine, umiltà e pazienza ciò che gli Ordinari si aspettano ragionevolmente da esso per il bene delle loro chiese, speriamo che si otterranno entrambe le cose soprattutto per mezzo dei coadiutori spirituali esterni. Vogliamo infatti che costoro, già costituiti *in sacris*, rimangano nei vari luoghi così stabilmente da non poter essere trasferiti da una Diocesi all'altra, se non con il consenso del Vescovo. Perciò, prima che un coadiutore esterno diventi interno, si consulti il Vescovo e si combini la cosa con lui nel modo migliore. Inoltre non si rifiutino facilmente gli uffici offerti dal Vescovo ai coadiutori esterni già sacerdoti. Se però, per qualche motivo, sembrasse bene non accettarli, il Superiore potrà, anzi dovrà dare al Vescovo (cosa che certamente gli sarà grata) informazioni sulle persone e le circostanze loro relative, e presentarli i motivi derivanti dal bene maggiore. Ma se comunque il Vescovo giudica nel Signore che quei coadiutori si debbano applicare agli uffici da lui offerti, si deve cedere al suo giudizio.

740. I coadiutori esterni sono governati dai Superiori interni; inoltre avranno i loro prefetti, vice-prefetti, direttori, confessori, priori ed altri ufficiali secondo il giudizio del Preposito generale e le circostanze.

741. I figli adottivi, a loro volta, devono cercare di avvicinarsi anch'essi il più possibile a tutto questo, e devono essere aiutati dai Superiori. Essi separatamente non costituiscono congregazioni, ma si aggiungono come un sodalizio alle congregazioni degli ascritti.

742. Infatti una cosa è la congregazione comune di ascritti, altri sono i sodalizi speciali, come abbiamo già accennato (133). Tutti gli ascritti si dividono in decurie presiedute dai decani, e su dieci decani presiede un decano maggiore; i decani maggiori comunicano con un prefetto o pro-prefetto o sotto-prefetto, e questi con il Superiore locale, capo di una congregazione rettorale o parrocchiale. Dove poi vi sono diverse case rettorali sotto un solo preposito parrocchiale, tutte le congregazioni rettorali si considerano come moralmente unite sotto il nome di congregazione parrocchiale. Lo stesso vale per la congregazione diocesana, provinciale e generale. Inoltre, se in qualche luogo si stabilisce un presidente degli ascritti (D.1), questi comunicherebbe con il Generale, poi anche con quel Superiore della Società che sta al primo posto nel suo distretto, e con i Superiori e gli altri ufficiali nel medesimo distretto, secondo la necessità. Tuttavia non si fanno adunanze ordinarie, se non della congregazione locale, negli oratori (501 D3) o nelle case proprie della stessa congregazione o destinate a suo uso. Il Superiore delle nostre case manderà spesso a queste adunanze

anche alcuni dei nostri fratelli interni più anziani o più degni, ed alcuni figli adottivi. Benché infatti tanto i nostri religiosi quanto i figli adottivi si considerino tutti anche ascritti di diritto tuttavia non possono intervenire alle adunanze degli ascritti se non con il permesso dei Superiori che abbiano tale facoltà, e non godono in esse di alcuna preminenza sugli altri. Le congregazioni più ampie poi, si radunano raramente insieme e solo con il permesso del Preposito generale, che nel concederlo stabilirà quanti e quali ascritti si devono invitare dalle singole congregazioni locali, come si deve procedere e gli argomenti da trattare. Infine, il Preposito generale darà ai singoli sodalizi i regolamenti ed i presidenti, cioè il prefetto stesso che presiede a tutta la congregazione o i singoli direttori che comunicano con il prefetto o con gli altri Superiori, secondo che richiederà la grandezza delle opere del sodalizio (D.2). Anche il prefetto o il supremo dei prefetti, se vi saranno diversi subordinati, comunica con quel Superiore o Superiori che il Generale designerà secondo le circostanze.

(D.1) L'illustrissimo e reverendissimo signore Carlo Emanuele Sardagna di Hohenstein, Vescovo di Cremona, nonché Arcivescovo di Cesarea, ha manifestato il suo pio desiderio di essere annoverato tra i figli della Società, fra i quali è stato accolto anche con il nome ed onore di padre, esempio di carità ed umiltà che poi hanno dato altri presuli della Chiesa. Per questo la Società ha decretato di pregare in avvenire questi prelati che, nei luoghi di loro giurisdizione, si degnassero di governare come presidenti tutti gli ascritti, con il consiglio ed il ministero dei Superiori della Società.

(D.2) I direttori del sodalizio delle vergini che sono dette della Provvidenza e partecipano dell'adozione al nostro Istituto, sono tanti quanti le loro case centrali, e sono soggetti al Preposito diocesano, nella cui Diocesi sono poste le case centrali, sempre che il Preposito generale non stabilisca diversamente.

743. Questi corpi di persone, poi, non devono inserirsi se non nel tronco già adulto e robusto dei religiosi interni e devono essere composti in modo che per il numero, la qualità, l'unione e l'uniformità abbiano una notevole grandezza e forza, di cui la Società possa facilmente servirsi per ottenere maggior bene di carità. Quando invece non sono tali, si considerino elementi imperfetti, e ove non se ne spera alcun progresso, si considerino superflui, e non devono essere molti, né si devono spendere per loro molto tempo e cure.

744. Sarà di grande aiuto anche la prudente assunzione delle opere di carità, perché riesca meglio e più agevole la direzione delle opere assunte. E tra le cose che abbiamo suggerito nella parte VIII, nulla contribuirà maggiormente ad una agevole e felice direzione delle opere, che l'assumere soltanto ciò che è proporzionato alle forze della Società, così che si possa portare al suo perfetto compimento e la Società resti libera di lasciare l'opera quando mancano operai idonei o le forze o il tempo (D.).

(D.) Si deve tenere in grandissima considerazione e salvaguardare con grande prudenza questa libertà di disporre dei fratelli. Perciò non si devono accettare le eredità che esigono in perpetuo l'azione di uno o più fratelli e il cui obbligo non può essere trasferito ad altri esterni. Così pure non si devono stringere in alcun modo patti perpetui con cui si obbliga ininterrottamente per il futuro l'opera di uno o più fratelli (578 D). Anche le nostre chiese e case si devono mantenere libere da obblighi perpetui di qualsiasi genere.

745. E chi ha la facoltà di assumere le opere deve prevedere come diventerà la Società con l'adempimento dell'ufficio assunto, se più debole o più forte. Infatti gli uffici che accrescono le forze per compiere altre opere si devono anteporre senza esitare, secondo il giusto ordine della carità, a quelli per cui la Società s'indebolisce.

746. E perciò non conviene moltiplicare senza necessità (D.1) le specie di carità, ma piuttosto che la Società, ad imitazione della Provvidenza, si estenda nei generi e specie assunte, e i fratelli si dispongano a far crescere ciò che è stato incominciato e a farlo fiorire quanto occorre. Tuttavia si può accettare più facilmente un nuovo genere, se le circostanze sono tali che sembri di poterlo prontamente portare alla sua perfezione e conveniente grandezza, oppure se è di aiuto a ciò che si

è assunto in precedenza, o se quello che si è assunto prima dà poca speranza di aumentare per parecchio tempo. Infine, non ci deve essere nella Società alcuna specie di carità, come la cura degli infermi, che non si faccia in modo di promuovere all'occasione ad una sufficiente grandezza e stabilità, astenendosi anche dall'assumere nuove opere che di per sé sarebbero di maggior carità. Infatti molti generi, ognuno dei quali sia piccolo, portano poco frutto e richiedono molta fatica, e in essi né i fratelli né la Società possono acquisire quell'abilità che deriva soltanto da una lunga ed ampia esperienza (D.2).

(D.1) Vi è *necessità*, secondo le Costituzioni, quando si richiede solo un'opera di carità, e la si può compiere, oppure quando la si richiede insieme ad altre opere che possono essere tutte compiute abbastanza bene. Infatti la Società si propone di non rifiutare alcun bene che la Provvidenza le presenta, per mezzo delle circostanze esterne, e che può compiere con le forze che ha.

Ma quando alla Società si richiedono nello stesso tempo più uffici, che non si possono compiere tutti, sulla decisione dei Superiori deve influire molto la considerazione degli uffici che la Società ha già assunto. Infatti bisogna perseverare in questi, non cercarne di diversi, perché con la perseveranza nelle stesse opere la Società acquisisca in alcune una grandissima esperienza (587).

(D.2) Come dobbiamo perseverare nelle opere che abbiamo intrapreso noi, così pure lo dobbiamo in quelle intraprese da altri. Bisogna dunque considerare che cosa nei singoli luoghi è stato fatto da santi uomini, come a Milano dai santi Ambrogio e Carlo, in Sicilia da san Gregorio, in Toscana da san Benedetto e san Romualdo e così via, e seguire le loro orme. Bisogna infatti sempre portare a compimento quell'educazione a cui la gente, precedentemente curata da lodevoli uomini, è già avviata. Perciò si deve studiare la storia della chiesa locale, sia per mostrare alla gente esempi di virtù, sia infine per compiere quello che è già stato incominciato<sup>49</sup>.

747. Quando la necessità e la fede nella divina Provvidenza ci costringe ad assumere diverse specie di carità, allora sarà di grande utilità per la loro prudente direzione suddividere quei generi; e ciò che si è detto nel capitolo precedente del non applicare le persone promiscuamente a più uffici, si intende anche delle cose, così che quelle che appartengono ad un'opera non si mescolino con quelle che appartengono ad un'altra. Così, per esempio, ad un collegio non si deve unire l'obbligo della cura delle anime o di un altro ufficio, che distraggano dagli studi. E i Superiori devono dirigere i beni applicati alle opere (D.), come pure le case e le persone che servono ad esse, unite fra di loro e distinte da quelle che servono ad altre cose, ed essi terranno distinti nel loro governo i singoli generi come se fossero soli, non badando agli altri generi, se non in quanto è necessario per subordinare i beni particolari al bene universale.

(D.) Applicando o trasferendo beni, si tenga conto delle leggi delle autorità politiche, per non dar loro motivi di offesa. Tuttavia tutta la Società si considera come un'unica casa, come un solo corpo, per cui tra noi non si devono udire quelle fredde parole *mio* e *tuo*, non solo rispetto alle singole persone, ma anche alle singole case o regioni.

748. Si deve sommamente desiderare che le opere di carità si compiano senza alcun compenso materiale, anzi spesso senza rimborso delle spese del vitto, del viaggio e simili, per adempiere con abbondanza il detto: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Sarebbe certo meraviglioso che i servi di Dio potessero esercitare verso il prossimo tanti beni spirituali senza ricevere nulla, ma piuttosto dando; e questi beni sono spesso impediti o diminuiti dal timore delle spese da parte dei fedeli. Inoltre per parte nostra conserveremmo più pura ed integra la carità, ed eviteremmo il pericolo di ogni colpevole avidità, che talora potrebbe trovarsi sotto la specie del bene anche negli operai del Signore (503 D).

749. Poiché è bene informare tutti del nostro modo di procedere, ciò si deve fare soprattutto

49. Cfr. DS I, 568.

operando il bene stesso. Questo poi si ottiene meglio con le dimostrazioni pratiche che con le semplici parole. Perciò bisogna imitare Dio che insegnò al popolo d'Israele con magnifiche cerimonie, imitare la Chiesa che esorta e muove i fedeli con riti e solennità. Pertanto le pubbliche celebrazioni delle funzioni sacre, degli esami, dei premi ed altre cose simili si compiano con il maggior decoro possibile, con ordine e splendore, senza tuttavia alcuna falsità od ostentazione di vanità, osservando anche tutti gli obblighi verso i presenti.

750. Il Superiore entrato in carica distribuisca il tempo del suo governo press'a poco così. Impieghi i primi due o tre mesi, senza trascurare le occupazioni ordinarie e necessarie, 1. scorrendo le Costituzioni e le Regole (se non lo avesse già fatto poco prima di assumere l'ufficio) e tutte le disposizioni con cui è regolata la sua amministrazione; 2. imparando bene il fine proposto alla sua casa ed amministrazione dalla sua istituzione, ed i mezzi da prefiggersi per ottenerlo nel modo più completo e cogliere il massimo frutto; 3. acquisendo diligentemente nozioni particolari sulle cose e le persone, sugli abusi che vi si sono insinuati, sui difetti e le virtù, quali prescrizioni non si osservano e quali decreti non si adempiono; 4. conciliandosi la benevolenza e la fiducia dei soggetti con la buona prudenza di Cristo, la vigilanza, la carità, e indagando i rimedi convenienti ai mali di ciascuno; 5. conoscendo il luogo e le circostanze delle cose e delle persone esterne; 6. e infine preparando la visita annuale se gli incombe tale obbligo<sup>50</sup>.

751. Si procuri che tutti quelli che devono fare e ricevere visite (677-679), visitino prima di essere visitati, per poi poter riferire di persona al loro visitatore sulla visita fatta da loro, e questi possa anche interrogare chi li ha accompagnati sulla visita fatta, rimediando tempestivamente ai difetti ed abusi recenti. Perciò costoro, entro altri tre mesi dopo i primi, facciano la visita stendendo anche una relazione scritta. E gli ultimi sei mesi di ciascun anno si lascino alla visita triennale, che si farà verso la fine dei primi due anni, e verso la fine del secondo anno si manderanno le relazioni (D.). Il terzo anno, poi, libero dall'impegno della visita triennale, si occuperà nell'eseguire le cose rilevate nella visita e ciò che il Generale avrà risposto alla relazione inviatagli. Durante questo anno si potrebbe fare anche la visita generalizia.

(D.) Nella relazione della visita, che deve essere scritta con chiarezza, si esprima con la massima esattezza lo *stato* della parte di Società visitata. Si faccia cioè 1. un elenco dei luoghi indicando la loro condizione e mutamenti dopo l'ultima visita; 2. un elenco delle persone e dei ministeri loro affidati in quel frattempo, con i mutamenti attuati; 3. una succinta esposizione sia dei danni subiti dalla Società, sia dei vantaggi ottenuti, con l'aggiunta dei rimedi per riparare a quelli e per conservare ed accrescere questi; 4. i decreti della visita; 5. un compendio del diario della casa (580).

Ciascun Superiore a cui spetta la visita manderà questi atti separatamente al suo Superiore immediato, il quale, con le sue aggiunte ed osservazioni, li manderà senza indugio all'altro suo Superiore immediato, e così via sino al Preposito generale.

752. E siccome i danni di una Società ben formata derivano tutti dalla manchevolezza nell'esecuzione, tutti i Superiori unanimemente si devono sforzare con diligenza di rimuovere gli impedimenti che ad essa si oppongono e che di solito derivano da dimenticanza delle leggi e ordinamenti, o dalla troppa accondiscendenza dei Superiori, o dalle difficoltà opposte dai soggetti<sup>51</sup>.

753. Il Superiore sarà aiutato moltissimo a prendere decisioni e a metterle in atto dalle consulte che terrà almeno ogni due settimane con i Consultori ed i Vicari, ed anche, in caso di bisogno, con il Ministro, il Procuratore e gli altri padri più anziani. E trovandosi in un'altra casa di sua giurisdizione, potrà servirsi anche dell'opera di quel Superiore e dei suoi Consultori.

50. Cfr. *ESJP*. VII, c. VI, § 1-2.

51. Cfr. *ESJP*. VII, c. VI, § 1.

754. In ciascuna consulta, poi, si indaga in due direzioni. In primo luogo riguardo all'*esecuzione*, se vengono osservate le prescrizioni delle Regole e delle disposizioni (specialmente quelle lasciate dal Superiore visitante negli atti della visita), che in questa stessa occasione si dovranno leggere, se non sono ancora state messe in esecuzione. In secondo luogo, circa la *deliberazione* sulle cose che il Superiore proporrà da discutere.

755. Il Superiore comunichi ai Consultori tutte le lettere e gli scritti relativi a ciò per cui si fa la consulta, dimostrandosi neutrale. E sebbene, uditi i Consultori, la facoltà di decidere stia nel Superiore, tuttavia i Consultori stessi saranno tenuti a proporgli ciò che giudicheranno conveniente in pubblico o in privato, e soprattutto a sollecitare l'esecuzione di ciò che, pur prescritto, per incuria o pigrizia è stato dimenticato, o si esegue con lentezza, o non si esegue per nulla.

756. Nel diario poi si scriva tutto ciò che resta da fare e i motivi per cui non si è fatto; e i Consultori devono sottoscrivere singolarmente ed apporre di propria mano le loro osservazioni, se ne hanno. E in ogni consulta si dovrà ripetere la stessa procedura e riscrivere le cose da farsi, tralasciando quelle che sono state fatte nel frattempo e aggiungendo quelle che si sono presentate da fare. Nello stesso diario si dovrà anche annotare l'argomento della consulta e ciò che si è stabilito; i consultori dovranno sottoscrivere e, se qualcuno è stato di parere discorde, dovrà spiegare brevemente per iscritto nel diario stesso le ragioni a sostegno del suo parere.

757. Infine i Superiori, dopo aver cercato di osservare tutte le leggi della santa prudenza ed aver agito con ogni considerazione, rimossi tutti gli affetti umani ed ogni irragionevole timore e speranza negli uomini, raccomandino la faccenda con tutto il cuore a Dio e Signore nostro, in onore del quale vogliono compiere ogni cosa, e, secondo la gravità dell'affare, la facciano raccomandare anche ad altri, aspettando dall'orazione il vero lume, sempre persuasi che nelle cose più conformi alla legge della santità consiste l'altissima e sola vera prudenza, per poter dire con verità, avendo seguito i comandamenti del Signore Dio nostro: «Ho avuto più senno degli anziani, perché ho osservato i tuoi precetti» (Sal 119,100).

## CAPITOLO X.

### Particolare cura e direzione delle occupazioni dello stato elettivo, e specialmente della pietà

758. La mistica unione di quella società con cui Gesù congiunse tutti i credenti in lui per la loro salvezza, è tale che ciascuno in modo arcano e in tutto divino partecipa ai meriti di tutti coloro che sono uniti con il capo. Perciò non v'è alcuna opera di pietà verso Dio che non si possa a buon diritto annoverare tra le opere di carità verso il prossimo. Dunque, trattando della direzione delle occupazioni dello stato elettivo, trattiamo insieme dei doveri verso Dio e verso il prossimo.

759. Quanto alla prima occupazione dello stato elettivo, cioè la preghiera, si gioverà al prossimo con i santi desideri e con l'effusione di orazioni al cospetto di Dio per tutta la Chiesa (D.1), e specialmente per coloro che sono predestinati dalla costituzione del mondo come strumenti per la gloria di essa (D.2); per gli amici di Cristo e per i nostri benefattori vivi e morti; e per quelli al cui aiuto particolarmente attendono i nostri fratelli in diversi luoghi, tra i fedeli e gli infedeli; perché Dio si degni di benedire le fatiche che questo minimo Istituto sostiene in nome di lui e obbedendo alla sua volontà.

(D.1) Ci siamo proposti di mirare incessantemente alla Chiesa e di amarla con infinito amore. Essa sola è la patria universale, per cui dobbiamo morire, a cui darci interamente, in cui tutto riporre e consacrare au-

tenticamente<sup>52</sup>, anzi stimare che, con la stessa professione di vita, tutte le nostre cose le sono già state da noi consacrate.

(D.2) Noi ignoriamo per mezzo di chi Dio voglia promuovere e coltivare il suo regno, ma preghiamo maggiormente per quelli, chiunque siano, che Dio conosce e noi ignoriamo. Bisogna pregare di più anche per i principi ecclesiastici e secolari, e per gli altri che pare possano molto giovare o nuocere al bene delle anime, perché faccia fruttificare a propria gloria i naturali inizi e quasi semi di buone azioni che la Provvidenza pose in loro.

760. Il fine a cui deve incessantemente tendere tutta la pietà e devozione dei membri di questa Società è la purificazione della coscienza, poiché Dio guarda con misericordia le preghiere di coloro che desiderano fortemente mantenersi fedeli alla sua legge, così che della Società si possa dire: «Sarai fondata sulla giustizia» (Is 54,14) (D.).

(D.) Bisogna specialmente far sì che la confessione sacramentale dei peccati non si svolga come un'inutile cerimonia. E i segni da cui si conosce se i fratelli fanno buon uso di un sacramento così salutare, saranno due: 1. l'emendazione, e 2. l'umiliazione. Nei difetti quotidiani, in cui di solito si fatica a lungo per emendarsi, si può e si deve avere almeno il guadagno dell'umiltà.

761. L'impegno per avere una coscienza pura sia dunque la nostra continua devozione. Nella devozione attuale, poi, bisogna tendere a fare esercizi di pietà non tanto numerosi, quanto perfetti. E a tal fine bisogna far sì che colui che prega, segua con lo spirito il senso delle parole, per quanto lo consente la fragilità umana, come se adorasse il suo Dio e Signore non con parole ricevute, ma da lui stesso espresse nel momento in cui prega (D.). «Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza frutto. Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza; canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza» (1Cor 14,14-15). Quando anche la mente e la pura coscienza accompagnano la preghiera, allora si ha quell'adorazione di cui Gesù ha detto: «i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità» (Gv 4,23).

(D.) I laici, i chierici e tutti quanti devono praticare non tanto le devozioni singolari ed accessorie, quanto gli esercizi principali e le funzioni del culto che adopera la Chiesa, procurando che i fedeli possano in tutto unirsi sempre di più con intelligenza ed amore ai sentimenti, alle voci ed ai riti della Chiesa.

762. Fra gli atti di pietà, dovremo amare grandemente l'*offerta del nostro sangue* insieme con quello di Gesù Redentore. E desideriamo che tale offerta sia fatta spesso, specialmente dai presbiteri della Società e dai Prepositi, soprattutto se sono pastori della Chiesa (D.). Ma ognuno la faccia con umiltà e con timore e tremore di sé, ma con speranza, grandemente confortato nell'unione col sangue del nostro Dio e Signore Gesù. E se ha grande timore (infatti l'offerta non deve essere solo di parole esteriori) che il Padre accetti l'offerta di un sacrificio che egli non sia in grado di consumare, si raccomandi e si abbandoni interamente nelle mani del medesimo amorevolissimo Padre, lasciando poi alla sua misericordia di accettare quella parte di tutta la nostra offerta che sa che noi possiamo sacrificare di fatto in suo onore per mezzo della sua grazia, come pure di concederci la grazia che l'olocausto sia completo. E questa offerta può essere fatta da ciascuno, sia in privato che in pubblico, in determinati giorni, ad edificazione di tutti<sup>53</sup>.

(D.) «Poiché il buon pastore, quale lo vuole Cristo, si può paragonare a innumerevoli martiri, perché il martire una sola volta muore per lui, questi invece mille volte» (san GIOVANNI CRISOSTOMO, *Sull'Epist. ai*

52. Il testo di questa dichiarazione è tratto da *De legibus* di CICERONE (II, II) e leggermente modificato da Rosmini per riferirlo alla Chiesa. Così il passo ciceroniano: «Quæ reipublicæ nomine universa civitas est, pro qua mori, et cui nos totos dedere, et in qua omnia ponere, et quasi consecrare debemus».

53. Cfr. DS I, 126.

Rom., c. XIII)<sup>54</sup>.

763. Tutti i sacerdoti la rinnovino privatamente offrendo e consumando il sacrosanto sacrificio della Messa, e così pure i laici nella comunione. Ed il sacrificio eucaristico, come la comunione dei laici sia frequente fra noi (potesse essere anche quotidiana!), accostandosi tutti all'altare con purezza e fame grandissima<sup>55</sup>.

764. Siccome poi dalla benedizione del Pane eucaristico derivano tutte le altre benedizioni e consuetudini, i nostri bramino che tutto sia benedetto e consacrato a Dio, e suscitino tale desiderio in tutti i fedeli, perché da tutte le cose di questo mondo traggano profitto per la pietà (D.) e lodino Dio e il Signore nostro. Insegnino pure a loro che tutte le cose di questo mondo, animate ed inanimate, vengono dal corpo e dal sangue di lui reso attuale per mezzo del sacerdote, santificate ed ordinate al culto del Signore; e così ordinate, sono rese proficue per la salute del corpo e dell'anima secondo la divina bontà; perché in ogni cosa si dia lode e gloria a Cristo che dimora sotto le specie eucaristiche, e tutti i fedeli restino incorporati a lui con il cibo di vita, e tutto si unisca in lui.

(D.) I nostri fratelli si potrebbero chiamare anche *della benedizione*, poiché desiderano che tutto e tutti sia benedetto e consacrato al culto del loro Dio e Signore.

L'effetto proprio della benedizione è quello di far crescere e moltiplicare quei semi che la divina Provvidenza ha sparso nel mondo.

Perciò l'intento e l'azione di questa Società, che potrebbe prendere il nome anche dalla Provvidenza, non mira a riporre nuovi semi nel mondo, ma a coltivare quelli che già vi ha posto Dio, in conformità al divino volere, assecondando in tal modo i disegni della divina Provvidenza, che si devono riconoscere nelle cose che essa ha posto nel mondo in un determinato modo.

Quindi, benché coloro che entrano nella Società debbano essere disposti all'indifferenza, tuttavia per lo spirito della nostra Società non si richiede che si mutino sempre le buone occupazioni in cui progredivano nel secolo, ma si possono portare avanti assoggettandole all'obbedienza.

765. Ma dato che tutti i nostri desideri sono per la Chiesa, finché restiamo nello stato elettivo la nostra devozione è contenuta in quelle parole del Signore: «Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe» (Mt 9,38) (D.). Quindi questa richiesta si può riferire anche ai fratelli che Dio manderà a questa Società. Infatti, se specialmente i Superiori domanderanno che uomini nel più gran numero siano adorni della grazia e virtù richieste dalla vocazione della Società, la divina bontà li radunerà poi insieme.

(D.) Nessun difetto si oppone maggiormente allo spirito di questo Istituto che l'*ambizione delle dignità*, che sovvertirebbe la Società dalle fondamenta. Si guardino dunque tutti i nostri fratelli dal dire una parola o dal muovere un dito per uscire dallo stato elettivo, ma amino sinceramente vivere e morire nell'umiltà, e il Padre celeste benedirà coloro che saranno stati fedeli alla promessa.

766. Non è contrario allo stato elettivo avere o fare in modo di avere oratori privati o pubblici, o chiese. Come infatti sono necessarie le case per abitarvi, così sono necessari luoghi in cui i sacerdoti possano celebrare e tutti pregare tranquillamente.

767. Anche quello che le nostre chiese pubbliche richiedono, possono farlo i nostri senza richiesta del prossimo, e cioè operare il culto di Dio con ogni edificazione e splendore. Dove poi vi è concorso di popolo, è lecito anche tenere istruzioni catechistiche e prediche, udire confessioni e compiere cose simili che aiutano i fedeli nella pietà. Tuttavia queste cose si facciano spontanea-

54. «Nam bonus pastor, et qualem Christus optat, cum innumeris conferris potest martyribus: siquidem martyr semel propter Christum moritur, ille millies propter gregem, si talis ille pastor fuerit, qualem decet.» (*In Ep. ad Romanos*, Hom. XXIX, 5; in: *Patrologia Græca* LX, 660).

55. Cfr. *DS* II, 420-424.

mente solo nelle nostre chiese, poiché tutto questo, sebbene sia rivolto al popolo, è compreso nei nostri doveri, si compie in un luogo nostro e il popolo vi accede del tutto liberamente.

768. Infine, poiché la disciplina domestica è di grande aiuto alla pietà ed al fervore interno, bisogna far sì che sia osservata da tutti, rimuovendo del tutto le cose che, pur sembrando oneste, non fanno assolutamente al nostro proposito, che è la perfezione. E questo sarà prima di tutto compito del Superiore della casa, poi del Ministro, che si deve istituire anche nelle prepositure, e a lui, nell'ordine domestico, devono obbedire umilmente anche i Vicari.

## CAPITOLO XI.

### Direzione degli studi letterari

769. Come la pietà, che coltiviamo per la nostra perfezione, torna ad aiuto del prossimo, così gli studi letterari, seconda occupazione della vita che abbiamo scelto, devono insieme perfezionare noi e giovare al prossimo.

770. La cognizione della verità deve tendere a renderci capaci di operare la verità e di aderire ad essa con tutte le forze, e quindi nell'apprezzarla e coltivarla dobbiamo serbare l'ordine che si mostra nella verità stessa. Perciò si deve procurare di non apprezzare gli studi per la loro difficoltà o per il grado a cui promuovono i beni temporali, ma per la dignità stessa del loro oggetto. Pertanto la teologia si deve anteporre a tutti gli altri studi e, fra le branche della teologia, la parte dell'ascetica, che direttamente ci aiuta nello spirito ad unirci maggiormente con Dio. Infatti la santità costituisce l'assoluta perfezione ed il bene più universale, e da essa come da radice procedono egualmente tutti i beni spirituali e temporali, e tutti sono in essa, per così dire, compresi in modo eminente.

771. Come nella santità e nella carità la Società non si lascia porre alcun limite, così pure nell'acquisire la cognizione della verità, tenendo presente quell'insegnamento: «In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, puro, giusto, santo, amabile, onorato, quello che è virtù e lodevole disciplina, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4,8).

772. Perciò bisogna conservare l'*unità* delle cognizioni, poiché dalla scienza della santità devono fiorire tutti gli studi, e ad esso servire, così da poter dire con l'Apostolo: «Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso» (1Cor 2,2). Così pure, con lo stesso Apostolo, bisogna conservare l'*universalità*, così che tutte le altre scienze servano a meglio intendere l'opera della divina Provvidenza rivelata in Cristo Signore ed a cogliere la profondità dei suoi precetti, secondo il detto: «Non sarò confuso quando avrò ben considerato tutti i tuoi precetti» (Sal 119,2); perché, quando la scienza sarà distrutta, rimanga a noi in eterno una grande carità accresciuta con l'aiuto della scienza.

773. E tenendo ciò sempre presente, il Superiore, nell'assegnare gli studi dei fratelli, considererà in primo luogo la sfera di attività di ciascuno, per adattare loro un'occupazione non eccessiva né più leggera di quanto conviene (D.)<sup>56</sup>.

(D.) Gioverà che non assegni in particolare, ma in modo generale il campo degli studi, facendo in modo nello stesso tempo che non diminuiscano le virtù, l'abitudine ed il merito dell'obbedienza, e che tutti siano sempre pronti a lasciare con animo disponibile e lieto lo studio incominciato.

774. Ma quanto ai generi degli studi, dopo quelli che insegnano la perfezione e giovano ad in-

56. Cfr. DS I, 565.

tendere le cose che appartengono alla religione (D.1), il Superiore consideri quali possono essere utili o necessari all'esercizio della carità interna sia verso i singoli fratelli che verso l'intera Società, e li distribuisca e raccomandi come si conviene (D.2)<sup>57</sup>.

(D.1) Quando si ha una chiesa pubblica, bisogna prima di tutto conoscere le cose che giovano a tenerla come si deve e santamente, e a far sì che sia frequentata negli uffici sacri; e tra queste cose la scienza della divina liturgia e dei sacri riti della Chiesa, come pure l'esercizio del canto ecclesiastico, non solo riguardo all'esecuzione esterna, ma molto più circa i misteri e i significati dogmatici e morali, così che nella nostra chiesa si adempia quell'esortazione: «Salmeggiate con sapienza» (Sal 47,8). Poi le cose necessarie per tenere le *prediche* e le *istruzioni* della dottrina cristiana nella medesima Chiesa, perché i nostri predichino la parola di Cristo senza vernice esteriore, ma con semplicità e verità evangelica. E a tal fine si dovranno istituire alcuni maestri di eloquenza ecclesiastica, i quali esamineranno preventivamente tutte le prediche e discorsi dei nostri, specialmente dei giovani, e se necessario li correggeranno secondo la saldezza e l'unzione evangelica. E ognuno dei nostri sia disposto ad accettare le correzioni di quei maestri ed anche, per umiltà, a recitare a memoria ciò che è stato composto da altri, secondo il parere del Superiore. In terzo luogo, alcuni in particolare dovranno esercitarsi nella scienza morale, in modo da diventare pii, dotti e sapienti confessori.

(D.2) Fra gli studi che dispongono i fratelli agli uffici di carità verso la Società stessa, si possono, oltre agli altri, ricordare anche questi.

L'*architettura*, necessaria alla Società per costruire e sistemare le case

La *topografia*, necessaria per misurare e delineare i luoghi, i cui disegni devono stare negli archivi.

Il disegno e la pittura.

La *calligrafia*, utile per tener bene gli atti e gli archivi, come pure l'*aritmetica* e la *matematica*.

L'*arte della stampa*, per stampare libri utili alla Società ed al prossimo.

Le *buone maniere* e in generale il modo di trattare cortesemente e virtuosamente con i vari generi di persone, conservando cioè la verità, la semplicità e l'edificazione.

Ed infine tutte le dottrine che hanno relazione con la Chiesa di Dio<sup>58</sup> e con i buoni costumi del popolo cristiano, come ad esempio l'*economia politica*, specialmente per quella parte che riguarda il lusso, la popolazione e simili, e così via.

775. Se i fratelli hanno tempo e forze per cose maggiori, il Superiore veda se qualcuno sia in grado di scrivere libri utili al bene della Chiesa e del prossimo; soprattutto contro gli errori correnti. Ma non si deve permettere che in questo campo si pubblichino alcunché di poco concludente, dato che gli argomenti deboli non vincono, ma irritano l'avversario e danneggiano la causa della verità. E così nelle altre materie si pubblichino solo libri che possano essere utili alla verità ed al prossimo (D.).

(D.) A vantaggio del prossimo bisogna affaticarsi molto nello stile e nella purezza della lingua, poiché i libri che spiccano per purità di lingua ed eleganza possono essere più utili di altri dottissimi ma contaminati da barbarismi. Tuttavia l'eleganza si deve ricercare in un'espressione propria ed efficace, senza affettazione e vezzi profani.

776. Tutti, per quanto e possibile, progrediscano maggiormente nella loro professione ed arte, in cui furono istruiti dal principio.

777. Quando poi un ufficio di carità sia stato assunto a richiesta del prossimo, oppure si può prevedere che arrivino richieste del genere, il Superiore deve subito rivolgere a ciò l'acutezza dell'animo e la propria sollecitudine, e dirigersi, per così dire, la forza della Società. Dovrà dunque designare dei fratelli che acquisiscano abilità in tali uffici per dare aiuti a tutti quelli che può, e deve anche disporre per tempo dei fratelli che possano sostituire i primi se venissero a mancare.

57. Cfr. DS I, 565-566.

58. Cfr. DS I, 566-567.

778. Infine, in ciascuna casa diocesana o in qualche grande casa scolastica, bisogna far sì che venga fatta due o almeno una volta alla settimana una lettura sulle divine Scritture, a cui prendano parte tutti i coadiutori più giovani, ad un'ora fissata, se non sono dispensati per grave motivo dal Preposito (D.), e sia quasi una continuazione degli studi.

(D.) Così avverrà che anche coloro che per motivo di carità si sono dedicati alle scienze secolari, non risultino digiuni dei libri sacri, cosa che speriamo gioverà molto a loro ed al prossimo, al cui vantaggio essi servono. Oltre poi ai coadiutori esterni, che sono obbligati ad assistere a questa lezione, potranno intervenire liberamente anche i figli e gli ascritti.

779. E queste istruzioni sulle divine lettere si dovranno ordinare in modo da presentare come un tutto completo e unico, a salvezza del genere umano, il sistema della religione cristiana (che nelle scuole si insegna suddiviso nelle varie scienze teologiche), in modo che risplenda adorno di quella mirabile unità in cui le sublimi meraviglie di Dio incutono in chi le contempla timore e stupore, e da questo percossa le menti prorompono nelle divine lodi, ammirando per un solo mezzo l'unico principio di tutto l'universo, a cui tutte le cose obbediscono e servono, e adorando Dio Padre e il Figlio suo crocifisso, che ha detto: «attirerò tutto a me» (Gv 12,32), e lo spirito di entrambi, che è spirito di ogni unità e santità. Nel tracciare poi una così grande immagine di scienza assoluta, che si può anche dire l'unica scienza, in quanto contiene la virtù e il bene di tutte le altre, si deve svolgere soprattutto la dottrina tradizionale di tutti i secoli circa l'opera divina nell'umana salvezza. Tuttavia non si istituirà se manca una persona che sembri all'altezza della dignità dell'opera, e si dovrà aver cura che ogni lezione abbia una certa completezza, perché gli uditori, anche senza collegarsi con le precedenti, possano trarne profitto.

(D.) Nell'esposizione di questa dottrina, sembra raccomandabile l'ordine storico lodato da Agostino. Infatti con tale metodo si spiega il modo in cui Dio, nella successione dei tempi, educò ed ammaestrò il genere umano con continue rivelazioni fino a Cristo, e si offre l'occasione di spiegare tutti i libri della sacra Scrittura e di addentrarsi anche nelle profondità della teologia dogmatica, in cui il divino Tommaso è da tenere in gran conto.

## CAPITOLO XII.

### Direzione delle attività manuali

780. Le attività manuali si devono distribuire con uguale cura, secondo gli ingegni e i talenti.

781. Prima che le richieste del prossimo esigano diversamente, si devono coltivare le attività che si conoscono più necessarie al corpo della Società.

782. Dopo le richieste del prossimo, a parità del resto, si devono preferire quelle che aiutano l'Istituto a servire il prossimo in modo più pronto e perfetto (D.).

(D.) I nostri artigiani potranno essere di grande aiuto nell'istruzione dei poveri, insegnando loro qualche mestiere con cui possano vivere del lavoro delle loro mani ed acquistare il timor di Dio insieme con il mestiere.

Potranno anche precedere gli altri artigiani uniti in pie congregazioni, con il buon esempio, le fatiche assidue, la vita onesta, lavorando senza inganni, aiutando in molti modi le loro anime con consigli ed esortazioni, indirizzando nelle grandi città i giovani inesperti e rozzi che vengono dalle Province e dalle campagne e sono esposti a molti pericoli.

783. Gli artigiani, per quanto è possibile, non devono essere addetti ad uffici (D.) non collegati al loro mestiere. Quindi è meglio che nella stessa casa non si esercitino molti mestieri, ma si uniscano artigiani addetti alla stessa arte.

(D.) I nostri sacerdoti e i coadiutori temporali, benché applicati alle lettere ed alle arti liberali, ricordino sempre la testimonianza del saggio: «Non disprezzare il lavoro faticoso, neppure l'agricoltura creata dall'Altissimo» (Sir 7,16). Quelli però che si dedicano per alcune ore ad un lavoro manuale, non distraggano gli artigiani stessi ed abbiano un luogo separato, come giudicherà il Superiore.

784. Come tutto nella Società si deve fare in un modo per così dire perfetto, così anche nelle arti non si deve cercare la mediocrità, ma un'abilità superiore alla media. Infatti, se gli artigiani della Società eccelleranno sugli altri, potranno giovare molto al prossimo in ciò che riguarda la vita presente e futura.

785. I lavori degli artigiani devono essere venduti dal Superiore (D.), e il ricavato utilizzato in opere pie, prima di tutto per il sostentamento dei fratelli.

(D.) In questa vendita si deve procurare di offrire agli altri esempio di onestà e moderazione cristiana, chiedendo un prezzo giusto, basso ed invariato, per non dar luogo a dispute.

Quanto ai coadiutori esterni, porteranno in casa o in un luogo stabilito i loro lavori, ed altre persone scelte saranno incaricate di vendere i loro lavori, se pure qualche volta non sia meglio lasciare che qualcuno viva dei frutti delle proprie mani ed offra il superfluo al Superiore perché lo dispensi a sua discrezione in opere pie, per il maggior onore di Dio.

786. Si abbia anche grande cura dei coadiutori esterni, perché eseguano fedelmente e perfettamente ciò che viene loro prescritto, e compiano i loro lavori con buon esempio, assiduità, carità, mansuetudine, umiltà e pace, contenti della loro condizione, ad imitazione della vita privata del nostro Signore Gesù, a suo onore e gloria.

### CAPITOLO XIII.

#### Direzione delle occupazioni proprie specialmente della vita attiva, e prima di tutto direzione della carità spirituale

787. Come nell'assumere gli uffici esterni i Superiori non devono preferire semplicemente quelli che sono più importanti, ma quelli che, tutto considerato, si rivelano più conformi alle regole sopra esposte, così al contrario, nella direzione degli uffici già assunti, devono avere più cura e diligenza quanto più importante e degno sarà l'ufficio. Perciò ora dobbiamo prima parlare della carità spirituale, poi dell'intellettuale e per ultima della temporale.

788. Tutte le opere di carità sono dirette dai Superiori. Tuttavia quelle che tendono al profitto dello spirito devono, in gran parte, essere anche compiute da loro. E per potervi dedicare in modo conveniente, specialmente i Prepositi non devono distrarsi molto in altri generi particolari, ma attendere al loro ufficio ed alla preghiera (D.).

(D.) Le occupazioni più strettamente proprie del Preposito parrocchiale sono:

1. ricevere le confessioni dei fratelli che si trovano in casa, specialmente le generali, e le aperizioni di coscienza, ed aver cura personalmente delle loro anime, come abbiamo detto (703);
2. provvedere alle necessità temporali della casa e di coloro che gli sono stati affidati, per mezzo dei Ministri, ma in modo da non tralasciare nulla nella cura di queste cose, in quanto deve rispondere personalmente di tutto;
3. quanto allo stato attivo della Società, deve essere a disposizione di tutti coloro che richiedono alla Società qualche opera di carità, accogliendoli prontamente e con tutta l'amabilità; prestare ascolto a tutte le necessità; consolare gli afflitti; pensare e decidere sui mezzi da provvedere; pregare; aiutare tutti, per quanto può, personalmente o per mezzo dei fratelli; e rinviare con un buon consiglio e parole di sincero affetto coloro che non può accontentare;
4. studiare le Costituzioni ed utilizzare il tempo che gli resta nell'invocare assiduamente lo Spirito San-

to, meditando diligentemente le scienze divine e gli affari della Società<sup>59</sup>;

5. Infine, il Preposito parrocchiale, anche se non ha cura d'anime, terrà regolarmente le adunanze per la scienza ed i casi morali, nella casa esterna, dove potranno convenire anche i sacerdoti esterni<sup>60</sup>.

789. Nella scelta degli esercizi di pietà, seguano la Chiesa. E per quanto sta in loro, preferiscano i più importanti e di maggiore dignità. Si deve poi assecondare, quando è retta, la devozione del popolo e del tempo, poiché «lo Spirito soffia dove vuole» (Gv 3,8); ciò che è solita fare anche la Chiesa.

790. Tutte le opere di carità che riguardano la pietà verso Dio e la salvezza delle anime devono essere dirette con cura loro propria dai Prepositi della Società, e tanto più da quelli che abbiano assunto la cura pastorale. Proprio costoro devono essere molto vigilanti per imitare Cristo (che trattava in modo diverso con il popolo, con gli Apostoli e con i discepoli, e pasceva gli uni e gli altri), perché avvenga quella mirabile congiunzione della vita pastorale e della vita religiosa, che ad esempio di nostro Signore e della Chiesa primitiva, tanti padri e concili della Chiesa, così spesso e ardentemente si sforzarono di fare o di restaurare una volta decaduta, specialmente dopo s. Eusebio, s. Agostino e s. Gregorio Magno, e che tutta questa Società, nei suoi intenti, desidera ardentemente rinnovare.

791. È quanto mai desiderabile che qualcuno di coloro che sono incaricati delle missioni agli infedeli sia consacrato Vescovo. I nostri missionari, poi, devono avere la più grande cura che i Vescovi non vengano meno alle nuove cristianità, e che in esse a poco a poco si educi un clero indigeno.

792. Appena uno della Società è entrato nella cura parrocchiale, visiti per ordine i singoli parrocchiani e cerchi di conoscerli anche personalmente, poiché in ciascuna delle sue pecore un gran tesoro è stato affidato alla sua fedeltà da Gesù, principe dei pastori. E già in questa prima visita può gettare quei semi che poi coltiverà con più diligenza nelle sue pecore, secondo i bisogni di ciascuna, pur con pastorale libertà e con quell'immensa e traboccante carità di Cristo, facendosi tutto a tutti.

793. Deve ritenersi vero amico di tutti e aiutare di cuore ciascuno. Visiterà ripetutamente ciascuna delle sue pecore, non oziosamente e per cerimonia o per onore mondano, ma per le necessità spirituali e temporali, senza preferenze, perché nessuna pecora gli risulti nuova pur essendo vecchia, né egli risulti nuovo e sconosciuto alla sua pecora, quanto ad amore e benefici.

794. Promuova tutto ciò che serve all'edificazione, e diriga tutto ciò che la Società può operare, per l'unità del fine, alla salvezza del popolo a lui affidato, per quanto comporta il suo potere e lo stato della Società.

795. Coloro che vengono mandati a predicare la parola di Dio, se sono confortati dalla divina grazia, facciano qualche volta una missione in forma apostolica. Vadano cioè come prescrive il Signore agli Apostoli e discepoli, senza denaro, con una sola veste, senza scarpe e bastone, e si osservino con esattezza anche le altre cose che sono state scritte dagli evangelisti (Mt 10; Mc 6,7-13; Lc 6,12-16; 9,1-6; 10,1-16).

796. E sebbene non si debba legare la bocca al bue che trebbia, tuttavia i Superiori vegliano perché, con la scusa delle fatiche, i predicatori, illudendo se stessi, non si rilassino troppo dall'austerità della vita religiosa e dalle pie consuetudini, cercando cibi delicati e svaghi; e quelli che non possono nutrirsi dei cibi quaresimali si mandino con meno facilità a predicare fuori casa. Curino invece

---

59. Cfr. DS I, 609-612.

60. Cfr. DS I, 609-612; II, 535-538.

attentamente la povertà, tesoro del nostro Istituto, nel vestito, nei viaggi, in tutto, e ricordandosi degli Apostoli, con il più grande desiderio di guadagnare le anime, uniscano la continua preghiera alla loro predicazione.

797. Nel caso in cui si mandi uno solo alle missioni ordinarie tra i fedeli, questi sia una persona posata, che possa edificare il prossimo in tutto. Di solito, peraltro, si mandino per lo più due o diversi bene associati, tra cui il socio costituito sarà nominato per primo nelle lettere di presentazione.

Tuttavia tutti obbediscano al Superiore del luogo più vicino, se colui che dirige la missione non è Superiore di pari grado. Colui che li manda darà loro anche un'istruzione, solitamente scritta, sulle cose da farsi e veda se, oltre la lettera di presentazione, si debbano indirizzare alle autorità del luogo con un'altra lettera.

Gli altri lascino al socio costituito la libera disposizione di sé, dopo avergli reso pieno conto della propria coscienza, per poter essere meglio diretti nelle missioni; e non usino intercessioni, specialmente perché uno dei nostri sia concesso a qualcuno, a meno che non abbiano inteso che il Superiore è d'accordo. Non trascurino l'orazione mentale, gli esami e le regole della Società, per quanto è possibile. Abbiamo a cuore la povertà nel viaggiare a piedi e nel resto. Abitino in case oneste, ove non ascoltino donne; rifiutino gli inviti a mensa e se riceveranno qualcosa senza averla richiesta, ne rendano conto al socio costituito. Giunti nei luoghi dove risiedono gli Ordinari, si rechino quanto prima da loro, chiedendo umilmente la facoltà di esercitare i loro ministeri; si rendano benevoli i parroci ed i religiosi con il loro rispetto ed amore, e, se vengono a sapere che vi sono alcuni male informati sulla Società, li informino ed addolciscono con vera carità, perché tutti siamo una cosa sola in Gesù Cristo. E tutti intendano che non può esservi nulla di più grato per noi che l'essere adoperati in qualsiasi momento nelle cose conformi alla nostra vocazione.

798. Infine, sarà di grandissimo frutto per le anime se i nostri sacerdoti e chierici, memori della loro vocazione, dimostreranno prima di tutto ai Vescovi ogni onore, buona volontà, gratitudine e docilità; e saranno molto servizievoli verso il clero secolare, desiderando grandemente l'ultimo posto nella Chiesa. Infatti l'umiltà e la carità che noi cerchiamo e seguiamo in tutto il nostro stile di vita, richiedono che ci consideriamo spontaneamente come servi in ogni cosa di tutto il clero secolare, salva solo l'obbedienza ed evitata ogni inutile affettazione, e che tali ci mostriamo con sincero e semplice affetto. E ciò i Superiori insegnino incessantemente ai nostri con le parole e con l'esempio, ed esigano che essi lo adempiano costantemente.

#### CAPITOLO XIV.

##### Direzione della carità intellettuale

799. Poiché la carità è via alla verità e sua pienezza, la Società che prende il nome dalla carità deve custodire in modo preclaro, contemplare ed indagare la verità, promuovendo in modo ottimo ed instancabile la cognizione della verità fra gli uomini. Di qui deriva il genere di carità che abbiamo chiamato intellettuale, il quale tende immediatamente ad illuminare ed arricchire di cognizioni l'intelletto umano.

800. Chi ha ricevuto l'incarico di dirigere la carità intellettuale nella Società, ad onore del solo sapiente, Dio Padre, e del nostro Signore Gesù Cristo, intenda anzitutto che l'ordine delle verità è un bene infinitamente più grande del loro numero, e quindi, prima di tutto, sia sollecito del loro ordine, e soltanto dopo del loro numero.

801. Esiste, appunto, un ordine *assoluto* delle verità, per cui tutte le scienze diventano una sola,

ammirevole per chi la contempla e per l'unica essenza, in cui si scorgono tante cognizioni, la quale essenza è l'oggetto della beatitudine umana, cioè Dio; e per l'unico e fecondissimo principio, cioè Dio, da cui derivano tutte le cose; e infine per l'unico ottimo fine, che è sempre Dio, a cui tutte tornano. E quando si pensano tutte le cose unificate nella loro essenza, principio e fine, in tutte si onora e si conosce il principio e il fine di tutte, per cui Cristo disse: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3). Quando dunque ci dedichiamo alle scienze con l'unico fine di conoscere Dio, di obbedirgli e di aderire a lui con tutte le forze, lo studio di tutte le scienze diventa la scienza pratica di Dio, la sapienza, poiché allora in ogni cosa meditiamo la sua legge e la sua volontà, e consideriamo i suoi precetti; e di questa scienza Cristo dice ancora: «E io so che il suo comandamento è vita eterna» (Gv 12,50).

802. Un altro è l'ordine *relativo* delle verità; e come l'ordine assoluto è universale, e conduce tutte le verità ad unità di principio e di ragione teoretica e pratica; così l'ordine relativo è particolare, e ordina in modo speciale quelle verità che sono proprie di ciascun individuo e di ciascuna società. Anche gli studi della Società devono tendere a conseguire quest'ordine, affinché gli individui non siano gravati da nozioni inutili quando ancora mancano delle necessarie, ma ciascuno sia abbondantemente fornito di quelle che sono necessarie ed utili a conoscere intimamente ed adempiere i doveri del proprio stato (D.).

(D.) Ciò che tutti devono conoscere è contenuto press'a poco nei punti seguenti.

1. Quale sia la condizione degli uomini, i quali, creati da Dio, si sono allontanati dalla sua legge e poi sono stati redenti ed associati insieme nella Chiesa o ad essa chiamati. Tutti i cristiani devono riconoscere e sentire i vincoli di questa società ecclesiastica, perché cresca il loro amore scambievole, e devono godere di essere tutti associati per ottenere il medesimo fine in modo unanime, con gli stessi mezzi e gli stessi pericoli, mediante scambievoli aiuti.
2. Oltre a ciò che appartiene al proprio stato, ciascuno, in quanto cristiano, deve conoscere le relazioni e lo stato in cui Dio lo ha posto in questo mondo, sia riguardo alle persone che alle cose con cui è unito, e i doveri che ha verso di esse.
3. Deve anche imparare tutto ciò che serve a compiere meglio gli stessi doveri. Deve quindi essere istruito in qualche arte meccanica o liberale, per vivere, se necessario, con mezzi onesti e per passare la vita lavorando anziché nell'ozio.
4. A quelli poi che imparano un mestiere, si deve insegnare a leggere, scrivere e far di conto, perché facciano maggiori progressi nel loro mestiere, e siano istruiti più facilmente nella religione e nei buoni costumi.

E perché ciascuno possa essere agevolmente istruito nelle cose necessarie e non in quelle superflue, la Società, secondo le opportunità, si applichi a scrivere non libri volgari, di cui è pieno il mondo, ma sapienti, che servono a qualsiasi genere, condizione, professione, età, vita. In questo modo si promuove *ordinatamente* l'educazione del popolo, senza mai separare l'istruzione letteraria e professionale dal timore di Dio e dall'amore per la virtù, perché sia per il bene e non per il male.

803. Quanto alla *moltitudine* delle cognizioni, i Superiori, non rifiutando alcun genere di conoscenze o di verità, indaghino e sperimentino l'utilità di tutte per l'autentica e buona cultura delle persone, e sappiano che tali doni di Dio sono ordinati in sussidio e decoro della religione, e ad aumento del trionfo che la potenza del Signore Gesù riportò e riporta ogni giorno fra gli uomini fino alla fine dei secoli. E così usino ogni cautela perché tra noi la scienza non gonfi (1Cor 8,2), facendo in modo che la si coltivi per pura verità e carità; e diffondano anche nel mondo la luce della sincera verità per il perfezionamento del genere umano, in modo che anche tutti i dotti desiderino intrattenersi con loro (D.), e si apra più ampio l'adito a promuovere la pietà<sup>61</sup>.

61. Cfr. DS I, 125.

(D.) I Superiori, perché in essi l'umiltà non patisca danno, aiutino con tutta la carità e con ogni cura coloro che devono trattare con persone dotte ed occuparsi delle scienze, soprattutto di quelle secolari, e specialmente all'inizio, quando sono ancora giovani ingenui, offrendo loro tutti i mezzi per custodire l'umiltà. Fra questi, uno consisterà nell'esercitare tali persone dotte in alcune dimostrazioni pubbliche di umiltà e di pietà, come pregare in chiesa a braccia distese, e simili cose che richiedono poco tempo. Allontanino poi per sempre o per un po' di tempo dagli studi quelli per i quali coltivare le scienze sembrasse del tutto dannoso allo spirito, e li applichino nel frattempo a ministeri più umili.

804. La moltitudine delle nozioni arreca poco ed anche cattivo frutto, se rimangono incerte. Perciò l'attività di questa Società non si deve assolutamente impegnare nel raccogliere un mucchio di nozioni incerte, le quali, per il fatto che sono incerte, non meritano neanche il nome di nozioni, ma bisogna affaticarsi perché ogni cognizione sia purificata dall'errore e, a titolo di un autentico guadagno, si aggiunga al tesoro delle buone cognizioni. Facendo ciò occorre spesso valersi dell'esperienza e, da ogni genere di fatti, interni ed esterni, evidenziare in piena luce la verità della cosa. Sarà dunque di grande aiuto nell'accrescere la verità, per giovare alle cose umane e per progredire saldamente nelle virtù, escludere ogni temerità nel giudizio, così che nulla di ciò che si propone sia condannato prima che si dimostri la necessità di condannarlo, né leggermente si ammetta prima che parimenti sia provato doversi ammettere. Se i Superiori procederanno in tutto con questa forza della logica, come si addice a coloro che «sono figli della luce» (Gv 12,36), non rifiuteranno senza riflettere le novità utili, né accoglieranno in alcun modo quelle dannose.

805. Quando poi si opporranno agli errori ed alle false opinioni della gente, lo facciano con grande considerazione e peso di ragioni, senza provocare gli avversari, ma anzi traendoli a sé con squisita cortesia e modo di parlare rispettoso; confondano e vincano anche i malvagi con il bene, la sincera carità e lo spirito di mitezza, annunciando e predicando liberi la verità con ogni pazienza, lasciati da parte i cavilli inutili e gli argomenti di nessun valore (D.); insomma, operando in tutto non per vincere, ma per edificare il corpo di Gesù nostro Signore. E nel caso in cui le opinioni altrui non siano palesemente contrarie alla verità religiosa, le tollerino perché sia salvaguardata la carità, e in tal modo la verità venga maggiormente in luce anche per il modo di sentire e per le considerazioni di molti.

(D.) Se accade di discutere su ciò che riguarda le umane lettere e il senso del bello, diano ai letterati l'esempio di trattare tali questioni in modo accademico, senza offendere l'amore reciproco e l'onore, perché tutti imparino ad esprimere le proprie opinioni e sentimenti in modo pacifico e prudente, come esige la carità. In ciò che riguarda le scienze cosiddette esatte o razionali, nelle dispute è necessario tanto minor calore quanto maggiore è l'evidenza con cui si possono dimostrare gli argomenti; e quando il giudizio ha luogo in pubblico, non si devono ripetere inutilmente le parole. Tutto questo si faccia in obbedienza ai Superiori e soltanto per edificare, non per procurarsi vane lodi.

Quanto poi a ciò che riguarda la religione, bisogna certo procedere con maggiore consideratezza, specialmente perché un errore in campo religioso è sempre considerato come una macchia al buon nome; ma tuttavia, quando la cosa lo richiede, si possono usare maggiore libertà ed energia per convincere.

806. Fra i modi particolari in cui si esercita la carità intellettuale, si deve in genere stimare principale fra tutti l'educazione dei giovani. E la Società, osservate le condizioni richieste dalle Costituzioni, l'assumerà con particolare cura e, una volta assunta, la coltiverà con ogni zelo (D.); e nell'istruzione della gioventù farà in modo di osservare quanto abbiamo detto circa l'ordine, il numero e la certezza delle nozioni.

(D.) È assai importante e si accorda grandemente con la natura dell'Istituto l'educazione dei chierici.

In secondo luogo, a motivo di un bene più universale, viene l'educazione della classe media.

In terzo luogo, l'educazione dei poveri.

In quarto luogo, l'educazione dei nobili e dei ricchi.

In quinto luogo, l'educazione della classe più bassa, dei contadini, degli artigiani e così via<sup>62</sup>.

807. Quanto poi ai metodi per educare la gioventù, questo dipende soprattutto dall'esperienza, e si deve procedere con cautela nell'accettare o rifiutare quelli di nuova concezione: «esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21). E per trarre qualche buon frutto da tutti i sistemi validi, di qualunque provenienza, evitando il danno dell'imprudenza, sarà bene che, quando sia possibile, si istituisca un grande collegio, in cui si sperimentino con molta cura i metodi che in teoria sembrerebbero buoni, e, dopo un opportuno periodo di prova, si giudichi prudentemente la loro validità.

808. Il procedimento razionale nell'insegnare le dottrine deve andare di pari passo con le capacità intellettuali proprie dell'età di chi ascolta. Lo stile dell'esposizione, poi, deve risplendere della massima semplicità, e tutto il modo di esprimersi dev'essere così popolare che, se il popolo stesso intervenisse alle lezioni, potrebbe seguire il discorso con la massima facilità. Ed anzi, nei grandi collegi, dove sia possibile, si tenga al popolo un certo numero di lezioni di ciascuna scienza, adatte a lui.

809. Per le scuole dei bambini e dei fanciulli che imparano la lingua materna, si scelgano alcuni coadiutori laici, i quali, già maturi, si potranno anche promuovere all'ordine del lettorato e dell'accollato, perché ricevano maggior grazia di istruire nella religione bambini di così tenera età. Questi, con i loro lettori e gli ispettori (D.), formeranno una congregazione che avrà delle case centrali, le quali saranno case di terza prova, in cui per almeno un anno impareranno la *metodica* e la *pedagogia*. A queste case saranno unite le piccole opere nelle città, borghi e villaggi, in cui i coadiutori (per lo più esterni, almeno due, di cui uno sia l'economista o il priore) insegneranno ai bambini o ai fanciulli. Durante le vacanze autunnali, poi, tutti si raccoglieranno nella casa centrale e renderanno conto di se stessi ai loro Superiori nella confessione di tutto l'anno e nell'aperizione di coscienza, e delle scuole e dell'amministrazione temporale; faranno gli esercizi spirituali per almeno quindici giorni, per il rinnovamento dello spirito. Nello stesso tempo, i Superiori, avute le informazioni e considerate tutte le circostanze, opereranno una redistribuzione dei fratelli per i vari luoghi, come richiede il bene spirituale prima di tutto dei fratelli stessi e poi della gioventù cristiana.

(D.) Finché la congregazione non ha ancora una casa centrale ed un Rettore che la presieda, il suo capo si chiama Ispettore. Il Rettore sarà Ispettore in forza del suo stesso ufficio.

810. I professori di grammatica latina, gli insegnanti di altre lingue vive o morte, i professori di materie umanistiche e di filosofia e filologia, o cultura varia, ed infine quelli di scienze accademiche, potrebbero costituire una simile congregazione. Inoltre, i maestri di teologia dovranno essere sacerdoti, mentre gli altri potranno fermarsi all'ordine del lettorato.

811. Coloro che diventeranno professori si dedichino per almeno un anno alla metodologia ed alla pedagogia (D.). Ma finché non sono state istituite nelle case centrali di queste congregazioni tali scuole normali, dovranno assumere l'incarico di professore solo coloro che prima, per almeno sei mesi, tre volte alla settimana, hanno frequentato qualcuno molto provetto nell'insegnare, a ciò designato, per prepararsi al loro nuovo incarico.

(D.) I sacerdoti si dedicheranno alla metodologia prima o dopo la terza prova.

812. I Rettori trattino tutti i maestri con la massima benevolenza possibile nel Signore, e li e-

62. Cfr. DS I, 315.

sortino a compiere il loro ufficio con alacrità e costanza, non oberandoli con troppi incarichi domestici, da cui devono essere liberi soprattutto coloro che si dedicano agli studi umanistici ed alle scienze superiori, a meno che il loro profitto spirituale non esiga altrimenti.

813. Nei collegi ci devono sempre essere almeno due che si occupino del bene delle anime. Ogni tre professori, ce ne deve essere un quarto come supplente. E nel collegio stesso o in un altro più grande si devono far studiare tanti fratelli, quanti sono i fratelli insegnanti necessari in ciascun collegio, in modo che nella Società non manchino mai persone che si preparano ad assumere gli stessi uffici ogni volta che vengono a mancare i più anziani. Di questo poi si deve tenere conto anche nello stabilire i redditi per la fondazione di nuovi collegi.

814. E se gli studi saranno indirizzati, come abbiamo detto, alla conoscenza della legge e della giustizia di Dio, la società umana fiorirà sempre più per virtù e reciproco amore, e prospererà con la benedizione di Dio nelle cose della vita presente e di quella futura, così che si adempirà per la gloria di Cristo nostro re, il detto di Isaia: «Effetto della giustizia sarà la pace» (32,17).

## CAPITOLO XV.

### Direzione della carità temporale

815. Quanto il cristiano, per ciò che riguarda se stesso, deve astenersi dalle cose temporali e disprezzarle con tutto il cuore, altrettanto deve, ad imitazione di nostro Signore Gesù, provare compassione per i mali altrui. E se la sua carità sarà grande, deve provvedere con materno affetto anche ai più piccoli bisogni del prossimo ed assecondarne gli onesti desideri per quanto può e conviene.

816. Pertanto il Superiore dell'Istituto della Carità deve sentire e per così dire portare nelle sue viscere le sofferenze altrui, e prima di tutto quelle dei suoi sudditi, figli in Cristo, non valutando loro e se stesso con diversa misura. E prima di comandare agli altri qualcosa, deve ricordare le parole di Cristo: «Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito» (Mt 23,4). Perciò, per poter adattare con carità i pesi alle forze di tutti, deve prima averli comparati in qualche modo con la propria esperienza, dato che non è conveniente che uno comandi agli altri di precederlo, ma solo di seguirlo, come fece anche Cristo. Nondimeno, coloro che vedono la propria infermità e l'operosità dei sudditi, si umilino almeno di fronte a Dio e, confidando nella sua misericordia, comandino liberamente ciò che è retto e buono in onore di lui, e la loro umiltà presso Dio, che non disprezza gli umili, compenserà la debolezza.

817. I benefici temporali si dirigano alla salvezza del prossimo, come fece il Maestro che non divise mai queste due cose. Ma quando speriamo poco profitto spirituale, non rinunciamo comunque a fare del bene, sia perché non sappiamo il momento in cui a Dio piacerà chiamare gli uomini, sia anche perché il Vangelo ricorda che così fece Cristo con Giuda, con i nove lebbrosi e con gli altri ingrati.

818. Le opere di carità temporale più generali, in cui non si tratta di soccorrere direttamente il prossimo, ma di amministrare beni comuni, si devono assumere con maggiore considerazione, anche se sembrassero di più estesa carità verso il prossimo. Pertanto, quando è necessario, alcuni fratelli si applichino alla scienza dell'economia, perché la Società non rifiuti di mostrarsi pronta a fare ogni bene (D.) dove il bisogno lo richieda.

(D.) Tuttavia la carità temporale non si estende al punto di aiutare la gente a procurarsi il superfluo, ma anzi a darlo agli altri, secondo il comandamento divino: «date in elemosina il superfluo» (Lc 11,41). Quindi la

nostra carità deve soccorrere gli uomini per allontanare da loro i bisogni della natura, non quelli puramente presunti o legati alla condizione, così che il loro stato non superi, riguardo alle cose temporali, ciò di cui pregava il sapiente: «non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il cibo necessario, perché, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: "Chi è il Signore?", oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e profani il nome del mio Dio» (Pr 30,8-9), o, come dice Paolo: «È certo un grande guadagno la pietà, congiunta alla moderazione. ... Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Infatti, coloro che vogliono arricchire, cadono in tentazione, nel laccio del demonio, e in molti desideri inutili e nocivi, che sommergono gli uomini nella rovina e nella perdizione» (1Tm 6,6.8-9). Quindi la nostra Società rifugga dal far ricchi gli uomini, ma piuttosto esorti i ricchi e li guidi a distribuire le loro ricchezze agli altri fratelli. Infine, non si deve accettare alcun incarico temporale se non per evidente motivo di carità, anche se tali affari provenissero da persone di grande autorità, a meno che il Sommo Pontefice ci obblighi sotto pena di peccato.

819. Le opere di carità in cui si temesse pericolo per la castità, si devono accettare con la massima prudenza ed esercitare per mezzo di ascritti provati. Appena possibile si dovrà istituire un collegio di fratelli dediti alla medicina e chirurgia, legati a ciò da un giuramento simile a quello di Ippocrate.

820. Come l'ufficio pastorale è la massima specie della *carità spirituale* e l'educazione della gioventù della *carità intellettuale*, così la specie che si deve ritenere come massima fra tutte quelle della *carità temporale* (D.) è la composizione delle discordie e delle liti. Infatti tutti i cristiani devono sommamente desiderare la pace e la concordia, e non devono amare le cose di questo mondo tanto da non ammettere un'amichevole concordia, e a loro va anche detto: «O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se è da voi che verrà giudicato il mondo, siete dunque indegni di giudizi di minima importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita! Se dunque avete liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa» (1Cor 6,2-4). Ma poiché queste pacifiche composizioni si devono operare secondo le ragioni della giustizia e dell'equità, allora si coltivi la cognizione del giusto e dell'equo, perché ci siano presso di noi fratelli che possano decidere tali cose con verità fino e all'estrema esattezza, e ai fedeli si possa dire nella chiarezza della verità: «Cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello?» (Ivi 5). Tuttavia non dobbiamo fare queste cose se non richiesti, e solo quando la necessità è evidente e non danneggia nessuno.

(D.) Nelle calamità pubbliche è sommamente conveniente soccorrere il prossimo con ogni mezzo; nel tempo della peste è bene che i nostri si offrano tutti; il Diocesano poi designerà quelli che devono assistere gli infermi.